



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA

Approvato con

Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 3 del 9 gennaio 2019



Il Presidente del Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano

Premesso che:

- con Legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 ("Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano – EIC") sono state dettate norme in materia di servizio idrico integrato e disposizioni di riassetto degli Ambiti Territoriali Ottimali ed è stata definita la disciplina transitoria volta a garantire la continuità del sistema in coerenza con la normativa dell'Unione Europea e con la legislazione statale;
- la citata legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15, al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato, l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) del servizio idrico integrato, di cui all'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. coincide con il territorio regionale ed è organizzato per Ambiti distrettuali;
- ai sensi dell'art.6, comma 1 della L.R. n. 15/2015 il territorio dell'ATO regionale è ripartito nei seguenti Cinque Ambiti distrettuali:
- ai sensi dell'art. 7 della citata legge regionale n. 15/2015 il soggetto di governo dell'ATO regionale è l'Ente Idrico Campano (EIC) istituito con la medesima legge, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio campano, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, con sede legale in Napoli e sedi periferiche nei singoli ambiti distrettuali;
- ai sensi dell'art.8 comma.1 lett.b della L.R. n.15/2015, l' EIC affida, per ogni Ambito Distrettuale, la gestione del Servizio Idrico Integrato ad un unico soggetto Gestore in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria;
- con deliberazione n.885 del 29 dicembre 2015 pubblicata sul BURC n.16 del 09 marzo 2016, la Giunta Regionale della Campania ha approvato lo Statuto dell'Ente Idrico Campano istituito con Legge regionale n.15/2015;
- in data 13.06.2013 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica del 13.03.2013 n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"* (DPR n. 59/2013), pubblicato sulla G. U. n. 124 del 29.05.2013;
- il richiamato D.P.R. n. 59/2013 introduce, nel sistema normativo nazionale, il titolo autorizzativo AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) che riunisce in un unico atto amministrativo, di durata quindicennale, sette titoli e/o comunicazioni abilitative in materia ambientale, tra cui le Autorizzazioni allo scarico in Pubblica fognatura di cui alla parte III^ del D.Lgs. n. 152/2006, conferendo alla Provincia (o Città Metropolitana) la



competenza per l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed al SUAP del Comune territorialmente competente nel cui territorio risiede la Ditta o impianto, il rilascio del provvedimento finale;

- il comma 7 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fatte salve le eventuali diverse disposizioni regionali, attribuisce all'Ente di Governo d'Ambito (EIC) le competenze in ordine alla specifica materia ambientale relativa agli scarichi di acque reflue nelle pubbliche fognature ed, in ragione di ciò, ad esprimersi con motivato parere nei procedimenti di rilascio delle AUA, quale "soggetto competente in materia ambientale" di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 59/2013;
- il co. 7 lett. e) dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 prevede che le tipologie di scarichi assimilate ai reflui domestici debbano essere definite con normativa regionale;
- in data 30.09.2013 è stato pubblicato sul BURC n. 52 il Regolamento della Regione Campania n. 6 del 24.09.2013 "*Criteri assimilazione alle acque reflue domestiche*" (Regolamento della Regione Campania n. 6/2013) che prevede la ridefinizione dei criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche, in precedenza normata dal DPR 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*" e l'individuazione delle tipologie di reflui assimilate o assimilabili al domestico;
- è stato introdotto dall'art. 65 della legge n. 221 del 2015, il comma 7-bis all'art. 101 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che ha definito, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, un'ulteriore categoria di acque reflue assimilate alle domestiche caratterizzando come domestici gli scarichi dei frantoi oleari con determinate caratteristiche di produzione e territoriali;
- in data 7 agosto 2015, è stata approvata la legge n. 124 "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", pubblicata sulla G.U. n. 187 del 13 agosto 2015, che ha comportato modifiche sostanziali alla legge n. 241 del 1990 con l'introduzione dell'art. 17-bis "Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici";
- nei vari Distretti operano, tuttora, una pluralità di soggetti gestori, particolarmente per quanto concerne i servizi di fognatura e di depurazione, che si identificano nelle diverse Società/Aziende/Consorzi attive sul territorio regionale e nelle numerose gestioni Comunali in economia;
- tale situazione, di fatto esistente, si inserisce nel sistema normativo delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue nelle pubbliche fognature, di cui al D.Lgs. 152/2006 e al DPR n.59/2013, che fonda i suoi principi, in tutta evidenza, sul presupposto che sia operativo l'Ente di Governo dell'Ambito e che sia stato affidato il servizio idrico integrato ad un Gestore unico;
- per quanto sopra e nelle more di individuazione del soggetto gestore unico d'ambito distrettuale, la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura deve, necessariamente, tenere conto della presenza sul territorio regionale di



una pluralità di gestioni e prevedere soluzioni idonee a garantire il loro coinvolgimento nei processi autorizzativi e in tutti gli adempimenti di legge unitamente alle connesse responsabilità, ricadenti in capo ai Gestori, sulle attività di gestione del servizio e di controllo degli scarichi in fognatura;

- in tale contesto normativo compete all'EIC, in particolare:
 - a) adottare le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite degli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubbliche fognature, in base alle caratteristiche dell'impianto (art. 107, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
 - b) esprimersi, con motivato parere, nei procedimenti di rilascio delle AUA, quale "soggetto competente in materia ambientale" di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 59/2013, nonché partecipare agli altri procedimenti autorizzativi ambientali nei quali sono presenti scarichi in pubblica fognatura (Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per i nuovi impianti e recupero rifiuti, Autorizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, Autorizzazione Unica per gli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2011 ...);
 - c) Determinare la somma che il richiedente è tenuto a versare all'EIC per le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessarie per la formulazione dei pareri nell'ambito dell'istruttoria di competenza relativi agli scarichi in pubblica fognatura e/o nei procedimenti di assimilazione (art. 124, comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
 - d) la definizione del programma di controllo degli scarichi, di cui all'art. 128 del D.Lgs. 152/2006 e seguenti;
- il comma 4 art. 10 della Legge Regionale n. 15/2015 stabilisce che il Comitato Esecutivo dell'EIC approva il Regolamento che disciplina il funzionamento interno dell'Ente nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni statutarie;
- ai sensi del comma 3 lett. c art. 12 della Legge Regionale n. 15/2015, il Direttore Generale dell'EIC dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'EIC, coordina le strutture operative ed in particolare elabora il Regolamento interno di organizzazione da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo;

tutto ciò premesso,

vista la proposta di "Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di reflui nella pubblica fognatura" come elaborata dal Direttore Generale;

vista la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 3 del 9 gennaio 2019 con la quale veniva approvato il suddetto Regolamento, demandando al Presidente la emanazione del testo e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente

EMANA

il seguente Regolamento:



INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Classificazione degli scarichi

Art. 4 – Competenze e definizioni

PARTE II – ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art. 5 – Criteri generali di autorizzazione

Art. 6 – Limiti di accettabilità e di ammissibilità degli scarichi

Art. 7 – Titolarità dell'autorizzazione allo scarico

Art. 8 – Autorizzazione allo scarico ex art. 124 comma 7 del D.Lgs.152/2006: istanza di nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali per le attività non ricadenti nel campo di applicazione dell'art.

Art. 9 – Autorizzazione allo scarico ex art. 124 comma 7 del D.Lgs.152/2006: istruttoria dell'istanza di nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali

Art. 10 – Autorizzazione allo scarico ex art. 124 comma 7 del D.Lgs.152/2006: istanza di rinnovo, di modifica sostanziale/non sostanziale e voltura di autorizzazione allo scarico in corso di validità

Art. 11– Autorizzazione Unica Ambientale: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali nell'ambito del procedimento AUA per le attività ricadenti nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del D.P.R. 59/2013

Art. 12 – Autorizzazione Unica Ambientale: istanza di autorizzazione allo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura nell'ambito del procedimento AUA

Art. 13 – Autorizzazione Unica Ambientale: istruttoria per il rilascio del parere allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali nell'ambito del procedimento AUA

Art. 14 – Autorizzazione Unica Ambientale: istanza di rinnovo, di modifica sostanziale/non sostanziale e di voltura di AUA in corso di validità

Art. 15 – Rilascio del parere per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali nell'ambito di altri procedimenti autorizzativi, caratterizzati dalla unicità del titolo abilitativo



PARTE III - ACQUE REFLUE “ASSIMILATE” ALLE DOMESTICHE

Art. 16 – Criteri generali per le acque reflue “assimilate” alle domestiche

Art. 17 – Richiesta di Attestazione di acque reflue “assimilate” alle domestiche

PARTE IV - ACQUE REFLUE “ASSIMILABILI” ALLE DOMESTICHE

Art. 18 – Criteri generali per le acque reflue “assimilabili” alle acque reflue domestiche

Art. 19 – Istanza per il rilascio del “provvedimento di assimilazione”

PARTE V – LIMITI DI ACCETTABILITA’ PER GLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 20 – Criteri generali sui valori limite di emissione

Art. 21 – Limiti di accettabilità per reflui “assimilabili” a quelli domestici

Art. 22 – Limiti di accettabilità per lo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura

PARTE VI – ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO AREE ESTERNE

Art. 23 – Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio aree esterne

PARTE VII - ONERI PER ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E PER IL RILASCIO DI PARERI

Art. 24 – Oneri a titolo di “deposito iniziale”

Art. 25 – Oneri a titolo di “conguaglio finale”

PARTE VIII - CONTROLLO DEGLI SCARICHI

Art. 26 – Soggetti tenuti al controllo

Art. 27 – Accessi ed ispezioni

Art. 28 – Programma di controllo del Gestore

Art. 29 – Attività di autocontrollo del titolare dello scarico

PARTE IX – REGIME SANZIONATORIO ED ACCERTAMENTO DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

Art. 30 – Inosservanza delle prescrizioni

Art. 31 – Regime sanzionatorio amministrativo e penale relativo agli scarichi in pubblica fognatura

Art. 32 – Atti di accertamento degli illeciti amministrativi

PARTE X – DEFINIZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 – Definizioni

Art. 34 – Disposizioni transitorie e finali

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento, in applicazione della normativa richiamata in premessa ha per oggetto le procedure ed ogni attività connessa e strumentale al rilascio:
 - dei pareri necessari per l'emissione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR 59/2013;
 - delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 non rientranti nel regime di applicazione del D.P.R. 59/2013 o di altra normativa ambientale caratterizzata dall'unicità del titolo autorizzativo,
 - dei pareri necessari per l'emissione di provvedimenti autorizzativi caratterizzati dalla unicità del titolo abilitativo, ossia che comprende in sé tutti gli atti autorizzativi o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'attività oltre quelli in materia ambientale, che, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, sono di seguito riportati:
 - A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) per le attività le cui caratteristiche trovano specifica rispondenza ai requisiti stabiliti in Allegato VIII (impianti di competenza regionale) ed in Allegato XII (impianti di competenza statale) del D.Lgs. 152/06;
 - Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
 - Autorizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui all'art.242 del D.Lgs. n. 152/2006;



- Autorizzazione Unica per gli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili di cui all' art. 12 del D.Lgs. n. 387/2011;
- Autorizzazione Unica per gli impianti di produzione elettrica da fonti convenzionali ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008;
- VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) laddove la normativa statale e/o regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce gli altri atti di assenso in materia ambientale ai sensi dell'art. 1, comma 2, DPR n. 53/2013;
- P.A.U.R. (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) nei casi di procedimenti VIA di competenza regionale ai sensi del comma 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n.152/2006;
- Autorizzazione allo scarico per la messa in sicurezza di emergenza di una falda:
 - dei provvedimenti di assimilazione alle acque reflue domestiche, ai sensi del Regolamento della Regione Campania n. 6 del 24.09.2013;

Il presente regolamento disciplina inoltre:

- La redazione e l'aggiornamento del catasto degli scarichi in pubblica fognatura comprese le categorie di attività di cui art. 3 co. 1 lett. a), b), c) del *Regolamento n. 6 del 24.09.2013 "Criteri assimilabilità acque reflue domestiche"* della Regione Campania;
 - la definizione del programma di controllo degli scarichi, di cui all'art. 128 del D.Lgs. 152/2006 e seguenti;
 - l'emissione delle diffide, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - gli atti di accertamento degli illeciti amministrativi di cui all'art. 133 del D.Lgs. n.152/2006 nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 128 del citato D.Lgs., secondo le modalità di cui all'art. 13, L. 689/1981;
- 2) Il presente Regolamento si applica nel territorio di competenza dell'EIC, corrispondente all'intero territorio della Regione Campania così come individuato dalla L.R.C. n. 15/2015 e da essa suddiviso nei cinque distretti comprendenti i Comuni di cui alle allegate tabelle 1, 2, 3, 4 e 5.

Art. 2 - Finalità

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a disciplinare ed uniformare nel territorio dell'EIC la disciplina delle seguenti attività:
 - a) **Rilascio delle autorizzazioni allo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura ex art. 124 comma 7 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., per le attività non ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 1 del DPR 59/2013,**



o di altra normativa ambientale caratterizzata dall'unicità del titolo autorizzativo, riferita ai seguenti casi:

- **Nuova autorizzazione**, relativa:
 - ai nuovi insediamenti;
 - agli insediamenti esistenti non autorizzati;
 - al trasferimento di attività già autorizzate in altro luogo;
- **Variazione Autorizzazione vigente per “modifica sostanziale”** relativa a variazioni quali/quantitative delle caratteristiche dello scarico rispetto a quelle individuate nell'Autorizzazione vigente conseguenti:
 - ad un incremento del 20% del carico giornaliero o della concentrazione media nelle 24 ore di almeno uno dei parametri chimico-fisici attestanti la qualità del refluo, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti dalla normativa vigente e sue deroghe, per lo scarico in pubblica fognatura;
 - ad un incremento di oltre il 15% della portata scaricata giornalmente;
 - all'immissione-rilevazione allo scarico di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio del produttore dello scarico e/o del gestore modifichino in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo.
- **Variazione autorizzazione vigente per “modifica non sostanziale” e/o in diminuzione**, relativa ai casi di:
 - incremento delle portate scaricate e delle concentrazioni dei parametri chimico-fisici attestanti la qualità del refluo con valori inferiori ai limiti stabiliti per la caratterizzazione della “modifica sostanziale”;
 - diminuzione della portata scaricata rispetto alla portata autorizzata;
 - diminuzione delle concentrazioni dei parametri chimico-fisici attestanti la qualità del refluo.
- **Rinnovo autorizzazione** relativa agli:
 - insediamenti esistenti già autorizzati, senza variazione delle caratteristiche dello scarico e delle altre condizioni che hanno consentito il rilascio del titolo autorizzativo in scadenza;
- **Voltura autorizzazione** conseguente:
 - alla modifica della natura della ditta autorizzata e/o della titolarità dello scarico.



b) Rilascio del parere allo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura nell'ambito del procedimento di AUA per le attività ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 1 del DPR 59/2013, riferita ai seguenti casi:

- **Nuova AUA**, relativa:
 - ai nuovi insediamenti;
 - agli insediamenti esistenti non autorizzati, oppure già autorizzati ma con uno dei titoli abilitativi di cui al DPR 59/163 in scadenza;
 - al trasferimento di attività già autorizzate in altro luogo;
- **Variazione AUA vigente per “modifica sostanziale”** relativa a variazioni quali/quantitative delle caratteristiche dello scarico rispetto a quelle individuate nell'Autorizzazione vigente conseguenti:
 - ad un incremento del 20% del carico giornaliero o della concentrazione media nelle 24 ore di almeno uno dei parametri chimico-fisici attestanti la qualità del refluo, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti dalla normativa vigente e sue deroghe, per lo scarico in pubblica fognatura;
 - ad un incremento di oltre il 15% della portata scaricata giornalmente;
 - all'immissione-rilevazione allo scarico di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio del produttore dello scarico e/o del gestore modificano in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo.
- **Variazione AUA vigente per modifica “non sostanziale” e/o in diminuzione**, relativa ai casi di:
 - incremento delle portate scaricate e delle concentrazioni dei parametri chimico-fisici attestanti la qualità del refluo con valori inferiori ai limiti stabiliti per la caratterizzazione della “modifica sostanziale”;
 - diminuzione della portata scaricata rispetto alla portata autorizzata;
 - diminuzione delle concentrazioni dei parametri chimico-fisici attestanti la qualità del refluo-
- **Rinnovo AUA**, relativa:
 - ad insediamenti esistenti già in possesso di AUA, senza variazione delle caratteristiche dello scarico e delle altre condizioni che hanno consentito il rilascio del parere allo scarico in scadenza;
- **Voltura AUA** conseguente:

- alla modifica della natura della ditta autorizzata e/o della titolarità dello scarico.

c) Rilascio del parere per lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura nell'ambito di altri procedimenti autorizzativi, caratterizzati dalla unicità del titolo abilitativo, come richiamati nell'art. 1 del presente regolamento:

- Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività le cui caratteristiche trovano specifica rispondenza ai requisiti stabiliti in Allegato VIII (impianti di competenza regionale) ed in Allegato XII (impianti di competenza statale) del D.Lgs. 152/06;
- Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per i nuovi impianti e recupero rifiuti;
- Autorizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui all'art.242 del D.Lgs. n. 152/2006;
- Autorizzazione Unica per gli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2011;
- Autorizzazione Unica per gli impianti di produzione elettrica da fonti convenzionali ex art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008;
- VIA laddove la normativa statale e/o regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce gli altri atti di assenso in materia ambientale (art. 1, comma 2, DPR n. 53/2013);
- P.A.U.R. (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) nei casi di procedimenti VIA di competenza regionale ai sensi del comma 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n.152/2006;
- Autorizzazione allo scarico per la messa in sicurezza di emergenza di una falda

d) Rilascio del provvedimento di assimilazione dello scarico alle acque reflue domestiche per le attività di cui all'art. 101, comma 7bis del D.Lgs. 152/2006 e di cui all'art. 3 lett. b) e c) del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013 e dell'attestazione di assimilazione dello scarico alle acque reflue domestiche per le attività di cui all'art. 101, comma 7 lett.a), b), c), d), f) del D.Lgs. 152/2006 nonché per le attività di cui all'art. 3 lett. a) del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013, riferita ai seguenti casi:

- **Nuova assimilazione**, relativa:
 - ai nuovi insediamenti;
 - agli insediamenti esistenti non ancora assimilati.
- **Voltura assimilazione** conseguente:



- modifica della natura della ditta autorizzata e/o della titolarità dello scarico.
- e) **Definizione dei criteri di determinazione degli oneri di autorizzazione posti a carico del titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..**
- f) **Definizione del programma di controllo degli scarichi in pubblica fognatura (art. 128 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), riferito, in particolare, ai limiti massimi di accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura di cui all'art. 107 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché della procedura di diffida e sospensione, fino all'eventuale revoca, dell'autorizzazione allo scarico, prevista per i casi di inosservanza delle prescrizioni impartite all'atto dell'autorizzazione (art. 130 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);**
- g) **Definizione delle modalità di accertamento degli illeciti di cui all'art. 133 del D.Lgs. n. 152/2006, nell'esercizio delle funzioni di controllo cui all'art. 128 del D.Lgs. n. 152/2006 secondo le modalità dell'art. 13 della L. 689/1981.**

Art. 3 - Classificazione degli scarichi

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli scarichi di acque reflue, come definiti nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono suddivisi nelle seguenti categorie:

Acque reflue domestiche:

le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74, co. 1, lett.g) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Acque reflue “assimilate” alle acque reflue domestiche:

le acque reflue di cui all'art. 101, comma 7 lett.a), b), c),d), f) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. :

- a) *Provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;*
- b) *Provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;*
- c) *Provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura*



prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) Provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore

nonché le acque reflue di cui all'art. 101, comma 7 lett. e) del D.Lgs. 152/2006 aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale ovvero di cui all'art. 3 comma 1 lett.a del Regolamento Regionale n. 6/2013 che prevede:

a) Sono considerate con caratteristiche qualitative equivalenti, e quindi assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue scaricate dalle attività di cui all'elenco della Tabella A. Se è presente la coesistenza di due o più attività tra quelle riportate in elenco della Tabella A, la classificazione di "scarichi domestici" assegnata ai rispettivi scarichi e alla loro unione non è modificata.

Acque reflue "assimilabili" alle acque reflue domestiche:

le acque reflue di cui all'art. 101, comma 7bis del D.Lgs. 152/2006 (comma introdotto dall'art. 65 della legge n. 221 del 2015):

7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.

e le acque reflue che posseggono i requisiti previsti dall'art. 3 comma 1 lett. b) e lett. c) del Regolamento Regionale n. 6/2013:

b) ...provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense e le acque reflue scaricate da tutte quelle attività, che presentano le caratteristiche qualitative di cui alla Tabella B del presente regolamento e che vengono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale. Per i restanti parametri o sostanze non ricompresi nella Tabella B,



valgono i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali e in fognatura.

c) Nel caso in cui un'attività supera i valori limite di emissione di cui alla Tabella B del presente regolamento, ma rispetta comunque i limiti previsti dalla normativa statale in materia di criteri di assimilazione, il titolare dell'attività o il legale rappresentante può presentare istanza di assimilazione all'Autorità competente, che trasmette l'accoglimento o il rigetto solo dopo aver acquisito il parere tecnico motivato del gestore dell'impianto di depurazione finale in cui è convogliato lo scarico da autorizzare, circa la capacità dell'impianto a ricevere ed a trattare tale tipologia di reflu. L'eventuale parere negativo rilasciato dal gestore, si concretizzerà in un rigetto dell'istanza di assimilazione con conseguente obbligo per il Titolare dell'attività o Legale Rappresentante, di richiedere l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 124, D.Lgs. n.152/06, fermo restando che, in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, è fatto obbligo per l'attività di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna "Scarichi in acque superficiali", e dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152.

Acque reflue industriali:

qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (art. 74, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Acque reflue industriali pericolose:

le acque reflue scaricate da stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006, ed in cui sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del D.Lgs. 152/2006, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del richiamato Decreto. Agli scarichi di sostanze pericolose si applica tutto quanto previsto all'art. 108 del D.Lgs. 152/2006.

2. Ai sensi dell'art. 3, co. 1 lett. e) del Regolamento Regione Campania n.6/2013, se un'attività presenta una combinazione di scarichi di acque reflue che rientrano fra quelle "assimilate" alle domestiche e/o per le quali è disponibile il "provvedimento di assimilazione" rilasciato dall'EIC di cui all'art. 15 del presente Regolamento, con acque reflue "industriali" e comunque acque reflue per le quali non è disponibile il "provvedimento di assimilazione" rilasciato dall'EIC, lo scarico finale è da considerarsi "industriale" e pertanto il titolare dell'attività o il legale rappresentante, è obbligato a richiedere e/o acquisire l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi



dell'art. 124 del D.Lgs. n.152/06, del DPR 59/2013 o altra normativa ambientale secondo le procedure del presente Regolamento, fermo restando, nella eventualità che la rete fognaria in cui avviene lo scarico è sprovvista di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, l'obbligo in capo al titolare dello scarico di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna "Scarichi in acque superficiali" dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n.152/06.

Art. 4 – Competenze e definizioni

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 7, le procedure di istruttoria di cui all'art. 2 del presente Regolamento, relativi a scarichi di reflui in pubblica fognatura, sono di competenza dell'EIC.
2. Ai sensi dell'art. 74 comma 1 lett. dd), ee) del D.Lgs. 152/2006 per pubblica fognatura si intende:

- la rete fognaria "mista" quale sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane comprensive delle acque meteoriche di dilavamento;
- la rete fognaria "separata" costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali (fognatura bianca) adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda (fognatura nera) adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

mentre ai sensi dell'art. 74 comma 1 lett. ff) del D.Lgs. 152/2006 per scarico si intende:

- qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114
3. Le competenze di cui ai commi precedenti sono esercitate dall'EIC attraverso le strutture operative presenti nei diversi ambiti distrettuali come individuati dall'art.6, comma 1 della L.R. n. n. 15/2015, nelle sedi territoriali indicate in premessa, fermo restando le attività di coordinamento e controllo operate dalla Direzione Generale dell'EIC sui singoli uffici distrettuali.
 4. Per le istruttorie di cui sopra, l'EIC si avvale, laddove necessario e secondo le modalità e procedure previste nel presente Regolamento, degli attuali Gestori dei servizi di fognatura e di depurazione (d'ora in avanti denominati "Gestore") affidatari del servizio idrico integrato o di suoi segmenti e/o dei gestori in economia (Amministrazioni Comunali), in via transitoria e fino alla data di subentro del Gestore unico di distretto del S.I.I., così come previsto dall' art. 21 comma 4 della legge regionale n. 15/2015.



PARTE II – ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art. 5 - Criteri generali di autorizzazione

1. Tutti gli scarichi industriali in pubblica fognatura devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
3. Ai sensi del comma precedente, per le aree ricadenti nelle zone di competenza ASI in cui la gestione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione finale a servizio dell'area industriale, sono operate direttamente dal Consorzio ASI o da sua società di scopo, la competenza in materia di scarichi in fognatura è demandata allo stesso Consorzio ASI quale titolare dello scarico finale autorizzato, a condizione che il suddetto impianto di depurazione finale sia ad uso esclusivo delle utenze ricadenti nell'area industriale o a servizio di ulteriori scarichi non pertinenti l'area industriale, in quanto provenienti da agglomerati urbani, autorizzati dall'EIC con specifici provvedimenti .
4. Allo scarico finale in pubblica fognatura proveniente da cantieri dove operano più imprese e si svolgono, anche non contemporaneamente, più attività che generano scarichi differenti confluenti in un sistema di condotte interno all'area di cantiere, si applica l'art. 124, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 con il rilascio della titolarità dello scarico finale in capo al Committente/Stazione Appaltante/Impresa capofila/Direttore di Cantiere o altro soggetto diversamente indicato, delegato in forma scritta, da tali soggetti, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore dell'eventuale impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
5. In deroga al co. 1 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., gli scarichi in reti fognarie di acque reflue domestiche sono sempre ammessi, nell'osservanza dei Regolamenti del servizio idrico integrato adottati dal Gestore ed approvati dall'EIC ai sensi dell'art. 107, co. 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Nelle more di approvazione dei Regolamenti dei Gestori da parte dell'EIC restano in vigore i Regolamenti approvati dalle sopresse Autorità di Ambito già costituite ai sensi della Legge Regionale n.14/1997.



ENTE IDRICO CAMPANO

6. Tutti gli scarichi, ai sensi del comma 3 art. 101 del D.lgs. 152/2006, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte delle Autorità competenti (EIC, Gestore, ARPAC, Organi di polizia giudiziaria, Autorità Giudiziaria) al fine di consentire il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che va effettuato immediatamente a monte della immissione nella fognatura, fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 comma 4 del D.lgs. 152/2006 per gli scarichi di sostanze pericolose; in deroga al presente comma fanno eccezione gli scarichi domestici e quelli ad essi assimilati, ai sensi del comma 7 lettera e) indicati dalla normativa regionale, per i quali non sussiste l'obbligo da parte del titolare di garantire l'accessibilità del punto di scarico;
7. Gli scarichi di acque reflue termali sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti adottati dal Gestore e approvati dall'EIC, ai sensi dell'art. 102, lett. c, e dell'art. 124, comma 5 del D.lgs. 152/2006.
8. I titolari di un'attività che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione allo scarico, intendono effettuare ristrutturazioni, ampliamenti e/o modifiche dei cicli produttivi tali da determinare modificazioni delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico, devono darne preventiva comunicazione all'EIC ed al gestore del servizio, secondo le procedure previste dal presente Regolamento nei casi di "modifica sostanziale" e "non sostanziale" di un'autorizzazione vigente di cui all'art. 2 .
9. Fermi gli adempimenti minimi di legge, al fine di graduare le procedure di autorizzazione ed i relativi costi in ragione delle specifiche peculiarità dei cicli produttivi e dei relativi scarichi industriali, si applica la classificazione degli scarichi di seguito riportata dove le attività industriali sono differenziate in categorie da 1 a 4 in funzione del "volume massimo giornaliero" o della "portata annua scaricata", applicandosi la condizione più stringente, così come estratta dall'art. 28 comma 3 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n.665/2017 *"Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti"* :

Volume scaricato*	Categoria scarico
≤ 15 mc/gg e ≤ 3.000 mc/anno	Cat. 1
16-100 mc/gg o 3.001-25.000 mc/anno	Cat. 2
101-400 mc/gg o 25.001-100.000 mc/anno	Cat. 3
> 400 mc/gg o > 100.000 mc/anno	Cat. 4



10. Fermo il rispetto delle prescrizioni impartite dall'EIC e dal Gestore, l'esercizio dello scarico è comunque subordinato all'osservanza delle prescrizioni generali di leggi e regolamenti vigenti

Art. 6 – Limiti di accettabilità e di ammissibilità degli scarichi

1. I limiti massimi di accettabilità fissati per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura sono quelli prescritti dall'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura o quelli adottati dall'EIC ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Per gli scarichi domestici e per quelli ad essi assimilati, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della disciplina di cui al Regolamento della Regione Campania n. 6/2013, non sono previsti limiti di accettabilità fatto salvo quelli di cui alla tab. A e tab. B del Regolamento Regionale n.6/2013 o eventuali prescrizioni limitative previste nei Regolamenti del Gestore della rete fognaria e del depuratore. In ogni caso, le caratteristiche dello scarico dovranno essere tali da non creare inconveniente alcuno alle infrastrutture fognario/depurative interessate ed in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore finale nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 152/2006..
2. Quali criteri di ammissibilità degli scarichi in pubblica fognatura, tutti gli scarichi industriali in pubblica fognatura devono rispettare:
 - i limiti massimi di accettabilità di cui al co. 1,
 - le prescrizioni e/o limitazioni previste dai Regolamenti emanati dal Gestore e preventivamente approvati dall'EIC o quelli attualmente in uso approvati dalle sopresse Autorità di Ambito,
 - le eventuali prescrizioni inserite nel provvedimento finale di autorizzazione allo scarico e/o nel parere allo scarico;
3. Nel caso in cui la pubblica fognatura sia sprovvista di impianto di depurazione terminale o quest'ultimo sia momentaneamente in disservizio oppure non sia in grado di garantire il rispetto allo scarico dei limiti di cui alla tabella 1, 2 e 3 dell'all. 5 del D.Lgs. n. 152/2006, gli scarichi in pubblica fognatura dovranno essere conformi, fin dalla data di attivazione o potenziamento dell'impianto di depurazione terminale, ai limiti di cui alla Tab. 3, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., previsti per gli scarichi in acque superficiali.
4. I limiti di accettabilità previsti per ogni fattispecie autorizzativa, comprese quelle in deroga, sono riportati alla sezione V del presente Regolamento.
5. Ai sensi del comma 3 art. 107 del D.Lgs. 152/2006, non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da



tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio.

Art. 7 – Titolarità dell'autorizzazione allo scarico

1. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico è attribuita all'azienda nella persona del titolare o del legale rappresentante che ne assume gli obblighi ed i diritti.
2. In caso di decesso e/o modifica del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, di cessione/fitto dell'azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale, la titolarità dell'autorizzazione allo scarico permane in favore ed a carico dell'azienda, fatto salvo l'obbligo della tempestiva comunicazione dell'avvenuta modifica mediante istanza di voltura all'Autorità competente (EIC o Provincia/Città Metropolitana). Nei casi di scarichi comuni a più attività industriali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, co. 2 del presente regolamento.
3. La titolarità ed efficacia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente Regolamento decade di diritto, in assenza di istanza di voltura e/o modifica, trascorsi 90 giorni dagli eventi che hanno determinato la modifica di cui al comma precedente.

Art. 8 – Autorizzazione allo scarico ex art. 124 comma 7 del Dlgs.152/2006: istanza di nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali per le attività non ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 1 del DPR 59/2013 o di altra normativa ambientale

1. La richiesta di nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (art. 124 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.) deve essere inoltrata all'EIC dalle attività non ricadenti nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del DPR 59/2013, o di altra normativa ambientale di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del presente Regolamento, durante la fase di approvazione del progetto di nuovo impianto e comunque prima dell'entrata in esercizio dell'attività, nel caso di:
 - a. nuovi insediamenti;
 - b. insediamenti esistenti non autorizzati;
 - c. trasferimento di attività già autorizzate in altro luogo
2. L'istanza è presentata all'EIC trasmessa per PEC all'indirizzo di posta elettronica dell'EIC/Distretto territorialmente competente;
3. La domanda, completa in ogni sua parte, deve essere conforme alla modulistica predisposta dall'EIC (allegata al presente Regolamento a formarne parte integrante) ed in sintesi, deve contenere:
 - tutte le informazioni e la documentazione come indicate nella modulistica, necessarie per consentirne la corretta istruttoria;



- l'attestazione del versamento di cui all'art. 24 del presente Regolamento;
- la dichiarazione di non essere un'attività ricadente nelle categorie di imprese di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese) e pertanto di non ricadere nel regime di applicazione dell'art. 1 del DPR 59/2013, o di altra normativa ambientale caratterizzata dall'unicità del titolo autorizzativo di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del presente Regolamento.

Art. 9 – Autorizzazione allo scarico ex art. 124 comma 7 del Dlgs.152/2006: istruttoria dell'istanza di nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali

1. Salvo ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario in relazione alla peculiarità dello scarico da autorizzare, l'istruttoria delle domande di autorizzazione si articola come segue:
 - a. verifica della completezza e correttezza della documentazione prodotta;
 - b. verifica della coerenza delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico con il ciclo produttivo;
 - c. richiesta ed acquisizione del parere di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo a ricevere e trattare i reflui;
 - d. effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per la formulazione dei pareri nell'ambito dell'istruttoria di competenza, laddove ritenuti necessari
- La completezza della documentazione è condizione minima per la procedibilità della domanda di autorizzazione.
2. L'EIC, acquisita l'istanza, provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale al richiedente, ai sensi dell'art.8 della legge 241/1990, fornendo tutte le informazioni previste nel richiamato articolo.
 3. Qualora durante la fase di istruttoria emergesse la esigenza di acquisire chiarimenti e/o documentazione integrativa, l'EIC provvederà ad inoltrare richiesta di integrazione alla ditta, per posta certificata, dando il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta per provvedere. Nella nota di comunicazione di avvio del procedimento e di richiesta di integrazione si rappresenterà che, qualora la ditta non provveda nel termine assegnato, la pratica verrà archiviata, previa comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/1990, concedendo ulteriori 10 giorni per adempiere e/o produrre osservazioni, con contestuale diffida alla ditta ad esercitare e/o attivare scarichi in pubblica fognatura.
 4. La richiesta di parere/nulla osta di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo a ricevere e trattare i reflui è trasmessa per posta certificata, unitamente a tutta la documentazione prodotta dall'istante, al Gestore della rete fognaria e del



depuratore, che dovrà provvedere a comunicare il proprio assenso con o senza prescrizioni o l'eventuale diniego nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L'EIC, nella nota di richiesta di parere, comunica al gestore che il mancato riscontro in detto ultimo termine comporterà l'applicazione del comma 2 dell'art. 17bis *"Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici"* della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ritenendo il parere del Gestore acquisito favorevolmente in silenzio assenso ed esente da prescrizioni specifiche. Nella eventualità venga adottato dall'EIC un provvedimento autorizzativo allo scarico, senza previa acquisizione del parere del Gestore, il provvedimento verrà trasmesso al Gestore.

5. Il termine concesso al Gestore per il rilascio del parere/nulla osta è interrotto, ai sensi del comma 1 art. 17bis della Legge n.241/1990, qualora il Gestore, nel termine stesso, rappresenti esigenze istruttorie o richieste di integrazioni, approfondimenti e/o modifiche, motivate e formulate in modo puntuale. In tal caso, il parere è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli ulteriori elementi istruttori richiesti; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.
6. L'EIC si riserva ogni valutazione sulla necessità di acquisire il suddetto parere laddove ritenga di possedere un sufficiente livello conoscitivo della funzionalità e della capacità della rete fognaria e dell'impianto di depurazione a ricevere e trattare i reflui scaricati.
7. Il provvedimento finale conterrà tutte le indicazioni tecniche volte a garantire che lo scarico sia effettuato in conformità alla normativa vigente e senza pregiudizio del sistema ricettore, per la salute pubblica e per l'ambiente; inoltre, potrà contenere prescrizioni e/o limitazioni alle quali l'utente dovrà uniformarsi nel termine perentorio stabilito dal provvedimento, pena l'applicazione dell'art. 30 e successivi del presente regolamento.
8. L'istruttoria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione allo scarico, fatto salve eventuali interruzioni per acquisire integrazioni e/o pareri, dovrà concludersi in 90 giorni decorrenti dalla ricezione della domanda.
9. L'EIC, per l'acquisizione dalla Ditta di chiarimenti/integrazioni e quanto altro utile ai fini dell'istruttoria, nonché di pareri/nulla osta, atti di assenso da parte di altre Amministrazioni e dal Gestore, può indire le Conferenze di Servizi di cui all'art. 14 e successivi della Legge 7 agosto 1990, n.241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*
10. Ai sensi dell'art. 124 co. 8 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione allo scarico è valida per anni quattro dalla data di rilascio, sia per le nuove autorizzazioni che per i rinnovi di autorizzazioni senza modifiche e per le variazioni per modifiche "sostanziali". Nel caso di modifiche "non sostanziali" o in "diminuzione" e nel caso di volture, la naturale scadenza del titolo autorizzativo in corso di validità non viene modificata.



Art. 10 – Autorizzazione allo scarico ex art. 124 comma 7 del Dlgs.152/2006: istanza di rinnovo, di modifica sostanziale/non sostanziale e voltura di autorizzazione allo scarico in corso di validità

1. Fatto salve le procedure d'istruttoria di cui all'art. 9 del presente Regolamento, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico, per ciascuno dei casi di cui all'art. 2 comma 1 lett.a), sono:

- **Rinnovo di Autorizzazione in corso di validità senza variazioni quali/quantitative delle caratteristiche dello scarico**

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 227/2011 e dell'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, **sei mesi** prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti e condizioni che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione già concessa ed in scadenza, presenta all'EIC un'istanza utilizzando la modulistica a tal scopo predisposta come allegata al presente Regolamento, inoltrata per pec all'indirizzo di posta elettronica dell'EIC/Distretto territorialmente competente, corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate:

- a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
- b) gli impianti e le caratteristiche del ciclo produttivo, compresa la capacità di produzione;
- c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
- d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
- e) il sistema di scarico aziendale e la relativa localizzazione dello scarico.

Ove la domanda è presentata entro il predetto termine di 6 mesi dalla scadenza del titolo autorizzativo, lo scarico oggetto di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione e fino al rilascio del nuovo provvedimento dell'EIC o eventuale diniego.

Qualora la domanda non sia presentata entro il medesimo termine, in pendenza del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione resta ferma la scadenza dell'autorizzazione vigente.

- **Variazione di autorizzazione in corso di validità per modifica “sostanziale”**

La domanda di variazione per modifica “sostanziale” di autorizzazione allo scarico in corso di validità, nei casi di cui all'art. 2 co. 1 lett. a), deve essere presentata all'EIC utilizzando la modulistica a tal scopo predisposta come



allegata al presente Regolamento inoltrandola, per PEC all'indirizzo di posta elettronica dell'EIC/Distretto territorialmente competente, prima che siano state apportate modifiche al ciclo produttivo ed agli impianti e comunque prima che sia intervenuta la variazione allo scarico.

L'EIC, all'esito dell'istruttoria, rilascerà variazione all'autorizzazione allo scarico, o diniego motivato, con validità dalla data del rilascio dell'atto.

- **Variazione di autorizzazione in corso di validità per modifica “non sostanziale” o in diminuzione**

La domanda di variazione per modifica “non sostanziale” o in “diminuzione” di autorizzazione allo scarico in corso di validità, nei casi di cui all'art. 2 co. 1 lett. a), deve essere presentata all'EIC utilizzando la modulistica a tal scopo predisposta, come allegata al presente Regolamento, inoltrandola per PEC all'indirizzo di posta elettronica dell'EIC/Distretto territorialmente competente, prima che siano state apportate modifiche al ciclo produttivo ed agli impianti e comunque prima che sia intervenuta la variazione allo scarico.

L'EIC, all'esito dell'istruttoria, valuterà la sussistenza delle condizioni di modifica “non sostanziale” o “in diminuzione” e rilascerà variazione all'autorizzazione allo scarico, o diniego motivato, senza modificare la scadenza di validità dell'atto autorizzativo iniziale.

- **Voltura di autorizzazione in corso di validità**

In caso di decesso e/o modifica del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, di cessione/fitto dell'azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale, il titolare presenta, entro 90 giorni dagli eventi che hanno determinato la modifica, istanza di voltura all'EIC utilizzando la modulistica a tal scopo predisposta, come allegata al presente Regolamento, inoltrandola per PEC all'indirizzo di posta elettronica dell'EIC/Distretto territorialmente competente.

La titolarità ed efficacia dell'autorizzazione rilasciato dall'EIC decade di diritto, ai sensi del comma 3 art. 7 del presente Regolamento, in assenza di istanza di voltura e/o modifica, decorsi 90 giorni dagli eventi che hanno determinato le modifiche di cui al presente comma.

L'EIC, all'esito dell'istruttoria, rilascerà la richiesta variazione di voltura dell'autorizzazione allo scarico, o diniego motivato, senza modificare la scadenza di validità dell'atto autorizzativo iniziale.

2. L'utente che intende cessare un'attività in possesso di autorizzazione in corso di validità deve darne comunicazione all'EIC ed al Gestore mediante dichiarazione di fine attività e di rinuncia al titolo abilitativo, al fine di consentire l'aggiornamento del catasto degli scarichi e del programma di controlli di cui all'art. xx del presente Regolamento.



Art. 11 – Autorizzazione Unica Ambientale: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali nell'ambito del procedimento AUA per le attività ricadenti nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del D.P.R. 59/2013

1. Ai sensi del D.P.R. del 13 Marzo 2013 n° 59, recante disposizioni in materia ambientale: *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”*, a far data dal 13 giugno 2013 è stato introdotto nel sistema normativo nazionale il titolo autorizzativo AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) che riunisce in un unico atto amministrativo, di durata quindicennale, sette titoli e/o comunicazioni abilitative in materia ambientale, tra cui le Autorizzazioni allo scarico in Pubblica fognatura di cui alla parte III^ del D.Lgs. n. 152/2006, conferendo alla Provincia (o Città Metropolitana), nel cui territorio risiede la ditta, la competenza per l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed al SUAP del Comune territorialmente competente il rilascio del provvedimento finale. In tale contesto normativo la richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura si configura, nell'ambito della procedura per il rilascio dell'AUA, come endo-procedimento istruito dall'EIC che, in qualità di “soggetto competente in materia ambientale SCA” nella specifica materia degli scarichi in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 59/2013, interviene nei procedimenti di rilascio delle AUA, formulando un motivato parere sullo scarico.
2. La richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, endo-procedimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, è disciplinata dal DPR. n.59/2013, dalla Delibera di Giunta Regionale n.168 del 26/04/2016 avente ad oggetto “DPR. 13 marzo 2013 n.59 – Approvazione Guida operativa delle procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e modello unico regionale di istanza” nonché da quanto previsto nel presente Regolamento.
3. Ai sensi dell'art.1 del DPR. n.59/2013 e della Circolare esplicativa del Ministero dell'Ambiente prot. 49801/GAB nonché della D.G.R. n. n.168 del 26/04/2016, i reflui industriali provenienti:
 - dalle attività di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese PMI);
 - dagli impianti non soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o ad altra normativa autorizzativa di cui all'art.1 comma 1 del presente Regolamento caratterizzata dalla unicità del titolo abilitativo (ovvero che comprende in sé tutti gli atti autorizzativi o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'attività oltre quelli in materia ambientale)
 - dalle attività di pubblico servizio (es. impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ospedali, isole ecologiche, impianti di cremazione, depositi di automezzi di società di trasporto pubblico etc.) qualora non soggetti all'Autorizzazione Integrata



Ambientale (AIA) o ad altra normativa autorizzativa di cui all'art.1 comma 1 del presente Regolamento caratterizzata dalla unicità del titolo abilitativo

debbono essere autorizzati allo scarico in pubblica fognatura mediante provvedimento AUA.

Art. 12 – Autorizzazione Unica Ambientale: istanza di autorizzazione allo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura nell'ambito del procedimento AUA

1. L'autorizzazione allo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura, di cui all'art. 124 D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii , deve essere formulata dalle attività ed impianti di cui all'art. 11 del presente Regolamento presentando istanza di nuova AUA al Suap territorialmente competente nel cui Comune risiede la Ditta o impianto, utilizzando, congiuntamente alla Scheda Tecnica di Rilevamento come predisposta dall'EIC ed allegata al presente Regolamento, la modulistica e le procedure di cui Delibera di Giunta Regionale n.168 del 26/04/2016 nonché nel rispetto di quanto previsto dal DPR 59/2013, nel caso di:
 - a. nuovi insediamenti;
 - b. insediamenti esistenti non autorizzati, oppure già autorizzati ma con uno dei titoli abilitativi di cui al DPR 59/2013 in scadenza;
 - c. trasferimento di attività già autorizzate in altro luogo.
2. L'EIC si riserva, nell'ambito dell'endo-procedimento finalizzato al rilascio del parere di competenza, la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti alla ditta secondo le modalità di cui al successivo articolo 13

Art. 13 – Autorizzazione Unica Ambientale: istruttoria per il rilascio del parere allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali nell'ambito del procedimento AUA

1. Salvo ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario in relazione alla peculiarità dello scarico da valutare, l'istruttoria per il rilascio del parere nell'ambito del procedimento AUA si articola come segue:
 - a. verifica della completezza e correttezza della documentazione prodotta che dovrà essere conforme alla modulistica approvata con la DGR n.168 del 26/04/2016 nonché alla Scheda Tecnica di Rilevamento come predisposta dall'EIC ed allegata al presente Regolamento e dovrà contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentirne la corretta istruttoria;
 - b. l'attestazione del versamento di cui all'art. 24



- c. verifica della coerenza delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico con il ciclo produttivo;
 - d. richiesta ed acquisizione del parere di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo a ricevere e trattare i reflui, rilasciato dal Gestore;
 - e. effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per la formulazione del parere nell'ambito dell'istruttoria di competenza, laddove ritenuti necessari.
2. La completezza della documentazione è condizione minima per la procedibilità della formulazione di parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura.
3. L'EIC, acquisita l'istanza, provvede a dare notizia dell'avvio dell'endo-procedimento mediante comunicazione personale al richiedente, ai sensi dell'art.8 della legge 241/1990, fornendo tutte le informazioni previste nel richiamato articolo.
4. Qualora durante la fase di istruttoria emergesse la esigenza di acquisire chiarimenti e/o documentazione integrativa, l'EIC provvederà ad inoltrare richiesta di integrazione alla ditta, per posta certificata indirizzata al SUAP, dando un termine perentorio per provvedere, compatibilmente con i termini di conclusione del procedimento fissati dalla Provincia, ovvero dalla Città Metropolitana, territorialmente competente e comunque non superiori a 30 giorni. Nella nota di comunicazione di avvio del procedimento e di richiesta di integrazione si rappresenterà che, qualora la Ditta non provveda nel termine assegnato, la pratica verrà archiviata con formulazione di parere negativo, previa comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/1990, concedendo ulteriori 10 giorni per adempiere e/o produrre osservazioni, con contestuale diffida alla ditta ad esercitare e/o attivare scarichi in pubblica fognatura.
5. La richiesta di parere/nulla osta di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo a ricevere e trattare i reflui è trasmessa per posta certificata, unitamente a tutta la documentazione prodotta dall'istante, al Gestore della rete fognaria e del depuratore, che dovrà provvedere a riscontrare entro il termine perentorio fissato compatibilmente con i termini di conclusione del procedimento stabiliti dalla Provincia territorialmente competente e comunque non superiore a 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il mancato riscontro in detto termine comporterà l'applicazione del comma 2 dell'art. 17bis *"Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici"* della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ritenendo il parere acquisito favorevolmente in silenzio assenso ed esente da prescrizioni specifiche. Nella eventualità venga formulato dall'EIC un parere allo scarico, senza previa acquisizione del parere del Gestore, esso verrà trasmesso al Gestore.
6. Il termine concesso al Gestore per il rilascio del parere/nulla osta è interrotto, ai sensi del comma 1 art. 17bis della Legge n. 241/1990, qualora il Gestore, nel termine stesso, rappresenti esigenze istruttorie o richieste di integrazioni, approfondimenti e/o modifiche, motivate e formulate in modo puntuale. In tal caso, il parere è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli ulteriori elementi istruttori richiesti; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.



7. L'EIC si riserva ogni valutazione sulla necessità di acquisire il suddetto parere laddove ritenga di possedere un sufficiente livello conoscitivo della funzionalità e della capacità della rete fognaria e dell'impianto di depurazione a ricevere e trattare i reflui scaricati.
8. Il parere finale verrà trasmesso via PEC al SUAP ed agli altri soggetti interessati dall'istruttoria (Ditta, Provincia o Città Metropolitana, Gestore) e conterrà tutte le indicazioni tecniche volte a garantire che lo scarico sia effettuato in conformità alla normativa vigente e senza pregiudizio del sistema ricettore, per la salute pubblica e per l'ambiente; inoltre, potrà contenere prescrizioni e/o limitazioni alle quali l'utente dovrà uniformarsi nel termine perentorio stabilito dal provvedimento, pena l'applicazione dell'art. 30 e successivi del presente regolamento.
9. L'istruttoria per il rilascio del parere allo scarico, fatto salve eventuali interruzioni per acquisire integrazioni e/o pareri, dovrà concludersi nei termini stabiliti dalla Provincia (o Città Metropolitana) territorialmente competente e comunque non oltre 90 giorni decorrenti dalla ricezione della domanda inoltrata dal SUAP del Comune nel cui territorio ricade lo scarico.
10. L'EIC, per l'acquisizione dalla Ditta di chiarimenti/integrazioni e quanto altro utile ai fini dell'istruttoria nonché di pareri/nulla osta, atti di assenso da parte di altre Amministrazioni e dal Gestore può indire le Conferenze di Servizi di cui all'art. 14 e successivi della Legge 7 agosto 1990, n.241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*; parimenti per il rilascio del parere di competenza l'EIC può intervenire alle Conferenze di Servizi indette dalla Provincia (o dalla Città Metropolitana) ai sensi dell'art. 4 del DPR. n.59/2013;
11. Ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR. n.59/2013, il parere allo scarico rilasciato dall'EIC ha durata 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento AUA.

Art. 14 – Autorizzazione Unica Ambientale: istanza di rinnovo, di modifica sostanziale/non sostanziale e di voltura di AUA in corso di validità

1. Le istanze di rinnovo/modifica/voltura di un provvedimento AUA in corso di validità devono essere formulate utilizzando la modulistica e le procedure di cui Delibera di Giunta Regionale n.168 del 26/04/2016 avente ad oggetto *"DPR. 13 marzo 2013 n.59 – Approvazione Guida operativa delle procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e modello unico regionale di istanza"* nonché nel rispetto di quanto previsto dal DPR 59/2013 agli articoli 5 e 6.
2. L'EIC, acquisita dal SUAP o dalla Provincia (Città Metropolitana) territorialmente competente l'istanza di modifica di un provvedimento AUA in corso di validità, accerta la propria competenza verificando, preliminarmente, se nel provvedimento AUA oggetto dell'istanza è già compreso il titolo autorizzativo allo scarico in pubblica fognatura e, comunque, se nell'istanza viene chiesta la modifica di uno scarico esistente o l'attivazione di un nuovo scarico in fognatura.
3. In tale eventualità l'EIC valuta la natura della modifica ai sensi di quanto previsto al comma 1 lett. b) art. 2 del presente Regolamento, al fine di classificare la tipologia di



variazione AUA come “modifica sostanziale” oppure “non sostanziale o in diminuzione” dandone comunicazione al SUAP ed alla Provincia unitamente al parere di competenza formulato secondo le procedure di cui all’art.13 del presente Regolamento.

4. Nel caso di rinnovo di un provvedimento AUA, senza modifica delle condizioni di esercizio che hanno consentito all'EIC il rilascio del parere favorevole, l'EIC si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dalla Ditta e rende il parere di competenza secondo le procedure di cui all’art. 13 del presente Regolamento.
5. In caso di decesso e/o modifica del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, di cessione/fitto dell'azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale, la titolarità dell'autorizzazione allo scarico contenuta nell'AUA permane in favore ed a carico dell'azienda, fatto salvo l'obbligo della tempestiva comunicazione dell'avvenuta modifica mediante istanza di voltura dell'AUA all'Autorità competente (Provincia o Città Metropolitana).
6. Il parere rilasciato dall'EIC nell'ambito di un procedimento AUA decade di diritto, ai sensi del comma 3 art. 7 del presente Regolamento, in assenza di istanza di voltura e/o modifica di AUA, decorsi 90 giorni dagli eventi che hanno determinato le modifiche di cui al comma precedente.
7. L'utente che intende cessare un'attività in possesso di AUA in corso di validità e nella quale è compreso il titolo autorizzativo allo scarico in pubblica fognatura, deve darne comunicazione all'EIC ed al Gestore mediante dichiarazione di fine attività e di rinuncia al titolo abilitativo al fine di consentire l'aggiornamento del catasto degli scarichi e del programma di controlli, fatto salvo gli obblighi di comunicazione al SUAP ed alla Provincia territorialmente competente (o Città Metropolitana) dell'avvenuta cessazione dell'attività e dello scarico per l'adozione da parte di tali soggetti di tutti gli atti consequenziali.

Art. 15 -- Rilascio del parere per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali nell'ambito di altri procedimenti autorizzativi, caratterizzati dalla unicità del titolo abilitativo

1. L'EIC rilascia il parere di competenza, in ordine a scarichi in pubblica fognatura di reflui industriali, nell'ambito di procedimenti autorizzativi non ricadenti nel regime di applicazione del DPR n.59/2013 e caratterizzati dalla unicità del titolo abilitativo (ossia che comprende in se tutti gli atti autorizzativi o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'attività oltre quelli in materia ambientale) che, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, sono di seguito riportati:
 - A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) per le attività le cui caratteristiche trovano specifica rispondenza ai requisiti stabiliti in Allegato VIII (impianti di competenza regionale) ed in Allegato XII (impianti di competenza statale) del D.Lgs. 152/06;
 - Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;



- Autorizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui all'art.242 del D.Lgs. n. 152/2006;
- Autorizzazione Unica per gli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili di cui all' art. 12 del D.Lgs. n. 387/2011;
- Autorizzazione Unica per gli impianti di produzione elettrica da fonti convenzionali ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008;
- VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) laddove la normativa statale e/o regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce gli altri atti di assenso in materia ambientale ai sensi dell'art. 1, comma 2, DPR n. 53/2013;
- P.A.U.R. (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) nei casi di procedimenti VIA di competenza regionale ai sensi del comma 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n.152/2006;
- Autorizzazione allo scarico per la messa in sicurezza di emergenza di una falda secondo le procedure e modalità di cui all'art. 13 del presente Regolamento ed in particolare intervenendo alle Conferenze di Servizi asincrone e/o sincrone di cui all'art. 14 e successivi della Legge 7 agosto 1990, n.241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"* come indette dall'Autorità competente per la specifica istruttoria. (Regione, Ministero, etc.).



PARTE III - ACQUE REFLUE “ASSIMILATE” ALLE DOMESTICHE

Art. 16 – Criteri generali per le acque reflue “assimilate” alle domestiche

1. Alle acque reflue “assimilate” al domestico provenienti dalle attività di cui:

- normativa nazionale: D.Lgs. 152/2006 ex art. 101, co. 7, lett. a), b), c), d)
- normativa regionale: Regolamento della Regione Campania n. 6/2013 ex lett. a) comma 1 dell’art. 3 ovvero rientranti nella Tabella A allegata allo ~~dello~~ stesso

si applica quanto stabilito dall’art. 107 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 “...*Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti adottati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’Ente di governo dell’ambito...*”, e pertanto, in deroga al co. 1 dell’art. 124 del D.Lgs. 152/06, non sono soggetti all’autorizzazione in caso di scarico in pubblica fognatura.

2. La condizione di refluio “assimilato” al domestico è riconosciuta di diritto, per Legge Nazionale e Regionale, alle acque reflue di cui al comma precedente se in possesso dei requisiti tipologici e quali-quantitativi richiesti dalla specifica normativa di riferimento, e può essere autocertificata dal titolare dell’attività da cui origina lo scarico ai sensi e nelle modalità di cui al DPR. 28 dicembre 2000 n. 445 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Tali autocertificazioni andranno tenute a disposizione presso la sede delle attività e presentate alle Autorità in caso di controlli o ispezioni, unitamente a tutta la documentazione necessaria a supportare, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’attività, quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti di assimilabilità.
3. Fatto salvo gli obblighi di accessibilità di tutti gli scarichi per consentire il campionamento da parte delle Autorità competenti, ai sensi del comma 3 dell’art. 101 del D.Lgs. 152/2006, non sono soggetti a tale obbligo gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue “assimilate” al domestico ai sensi della lett. a) comma 1 dell’art. 3 del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013 e pertanto, rientranti nella Tabella A allegata allo stesso.
4. Le acque reflue provenienti dalle “attività termali” sono, ai sensi dell’art. 101, co. 7, lett f) del D.Lgs. 152/2006, “assimilate” al domestico ed esse, fatto salvo quanto già previsto ai commi precedenti, possono essere scaricate in reti fognarie purché vengano osservati, ai sensi dell’art. 102 comma 2 lett. c) e dell’art. 124 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, i Regolamenti emanati dal Gestore del servizio idrico integrato e vengano autorizzati dall’EIC mediante le procedure AUA di cui agli art. 11,12,13 e 14 del presente Regolamento, configurandosi, di fatto e di diritto, come uno scarico in fognatura di refluio “assimilato” al domestico per il quale non opera la deroga all’autorizzazione di cui al precedente comma 1 e per il quale risulta necessario il provvedimento di autorizzazione.



Art. 17 – Richiesta di Attestazione di acque reflue “assimilate” alle domestiche

1. I titolari delle attività di cui:

- all'art. 101, co. 7, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii,
- alla lett. a) comma 1 dell'art. 3 del Regolamento della Regione Campania n.6/2013 e pertanto, rientranti nella Tabella A allegata allo stesso

da cui originano acque reflue “assimilate” al domestico, possono volontariamente, al fine di sottoporsi ad una verifica da parte dell'EIC dell'effettivo possesso dei requisiti di assimilazione previsti dalla normativa nazionale (all'art. 101, co. 7, lett. a, b, c, d, del D.Lgs. 152/2006) e dalla normativa regionale (Tab. A - Regolamento Regionale n./2013), richiedere all'EIC l'attestazione di acque reflue “assimilate” al domestico mediante presentazione, secondo le modalità di cui al presente articolo, di apposita autocertificazione attestante che la ditta scarica in pubblica fognatura acque reflue “assimilate” al domestico in quanto provenienti da una delle categorie di attività di cui al presente comma;

2. La richiesta di “attestazione di acque reflue assimilate al domestico” mediante l'autocertificazione di cui ai commi precedenti 1) e 2), deve essere presentata via PEC all'indirizzo di posta elettronica dell'EIC/Distretto competente, utilizzando l'apposita modulistica come allegata al presente Regolamento e previo versamento degli oneri ivi previsti a copertura delle spese di istruttoria e di archiviazione.
3. L'EIC, ricevuta l'autocertificazione, nei successivi 60 gg verifica la completezza della documentazione trasmessa, anche in ordine al versamento degli oneri per spese di istruttoria ed archiviazione, nonché la congruenza di quanto dichiarato con l'attività svolta ed il ciclo produttivo, riservandosi ogni eventuale attività di controllo per la verifica della veridicità di quanto dichiarato anche richiedendo eventuale integrazione alla documentazione già trasmessa. Decorso il termine sopra indicato, l'autocertificazione si intenderà accolta e verrà rilasciata dall'EIC l'attestazione di acque reflue “assimilate” al domestico”.
4. Le informazioni contenute nell'autocertificazione, di cui ai commi precedenti, consentiranno, inoltre, l'aggiornamento del Catasto degli scarichi dell'EIC, e saranno trasmesse al Gestore per consentire l'aggiornamento dei ruoli tariffari relativi alle utenze “assimilate” al domestico nonché tutte le attività di verifica nell'ambito della rete fognaria gestita.
5. Le attività di cui al n. 1 (*Attività alberghiera, villaggi turisti a denominazione alberghiera, residence - posti letto < 240*); n. 3 (*Attività ristorazione, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucine - posti a sedere < 200*); n. 4 (*Mense – pasti al giorno < 500*); n. 11 (*Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m³ al momento di massima attività*); n. 12 (*Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno*); n. 14 (*Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 m³ nel periodo di massima attività*); n. 21 (*Piscine, escluse*



le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate); n. 24 (Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseari, vitivinicolo e ortofrutticolo che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno); n. 26 (Ospedali, case o istituti di cura, residence socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca) nonché le attività di vendita e lavorazione al dettaglio di pesce fresco (pescheria) di cui al punto n. 13 (vendita al dettaglio di generi alimentari...) della Tab. A allegata al Regolamento Regionale n. 6/2013, in relazione all'obbligo che la suddetta normativa impone a tali attività circa il rispetto di specifici parametri quali-quantitativi nonché avuto riguardo alla peculiarità dei relativi scarichi caratterizzati da un potenziale e significativo carico inquinante, debbono obbligatoriamente richiedere all'EIC la verifica del possesso delle condizioni di assimilabilità secondo le procedure di cui al precedenti commi mediante presentazione di richiesta di "attestazione di acque reflue assimilate al domestico".

6. L'assenza della "attestazione di acque reflue assimilate al domestico" rilasciata dall'EIC per le attività di cui al comma precedente, sebbene atto obbligatorio ai sensi della presente norma regolamentaria, non rappresenta una irregolarità sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 152/2006 se tali attività sono, all'atto del controllo, in possesso dei requisiti tipologici e quali-quantitativi richiesti dal Regolamento regionale.
7. Nei casi in cui subentrino modificazioni della natura della ditta e/o della titolarità dello scarico o subentrino modificazioni della natura e qualità dello scarico e/o del ciclo produttivo, il titolare dell'attività da cui origina lo scarico "assimilato" al domestico dovrà presentare nuova autocertificazione, qualora persistano le condizioni di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento, o richiedere uno dei titoli autorizzativi allo scarico in pubblica fognatura di cui alla Parte II del presente Regolamento .



PARTE IV - ACQUE REFLUE “ASSIMILABILI” ALLE DOMESTICHE

Art. 18 – Criteri generali per le acque reflue “assimilabili” alle acque reflue domestiche

1. Le acque reflue “assimilabili” alle acque reflue domestiche di cui:

- all’art. 3, co. 1 lett. b) del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013:
 - b1) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense (denominata “assimilazione per soli servizi”);
 - b2) le acque reflue che presentano, prima di ogni trattamento, le caratteristiche qualitative di cui alla Tabella B del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013 e che vengono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale. Per i restanti parametri o sostanze non ricompresi nella Tabella B, valgono i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in fognatura (denominata “assimilazione per qualità”);
- all’art. 3, co. 1 lett. c) del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013:
 - c) le acque reflue che superano i valori limite di emissione di cui alla Tabella B, ma rispettano comunque, prima di ogni trattamento, i limiti previsti dalla normativa statale in materia di criteri di assimilazione di cui alla Tabella 1 del DPR 227/2011 e che vengono convogliate ad un impianto finale di trattamento la cui capacità in grado di ricevere e trattare tale tipologia di reflu. Per i restanti parametri o sostanze non ricompresi nella Tabella B, valgono i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in fognatura (denominata “assimilazione per DPR 227/2011”);
- all’art. 101, comma 7bis del D.Lgs. 152/2006;
 - 7 bis) le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo loro trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato ed in base alle caratteristiche e all’effettiva capacità di trattamento dell’impianto di depurazione terminale (denominata “assimilazione per frantoi oleari”)

sono riconosciute, ad ogni effetto di legge, come “assimilate” alle acque reflue domestiche esclusivamente all’esito positivo dell’istruttoria condotta dall’EIC con accoglimento finale dell’istanza di assimilazione presentata dal titolare dell’attività da cui



origina lo scarico, e con il rilascio da parte dell'EIC del "provvedimento di assimilazione" al refluo domestico, secondo le modalità e le procedure di cui ai successivi commi.

2. In caso di rigetto dell'istanza di assimilazione, i reflui di cui al precedente comma sono da considerarsi "reflui industriali" e pertanto sono soggetti alle norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e DPR n.59/2013, con obbligo in capo al titolare o legale rappresentante dell'attività di richiedere e/o acquisire il titolo autorizzativo per lo scarico in pubblica fognatura secondo le modalità e le procedure di cui al presente Regolamento.
3. I reflui di cui al comma precedente ed assimilati al domestico dall'EIC, con l'emissione del "provvedimento di assimilazione" possono essere scaricati in pubblica fognatura senza obbligo di autorizzazione allo scarico, in quanto sempre ammessi ai sensi dell'art. 124 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 nell'osservanza dei Regolamenti fissati dal Gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'EIC.
4. Il titolare degli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue di cui al comma precedente, in possesso del "provvedimento di assimilazione" rilasciato dall'EIC, è soggetto comunque all'obbligo di garantire l'accessibilità del punto di scarico, al fine di consentire i controlli ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento Regionale n.6/2013, in deroga a quanto previsto dall' art. 101 comma 3 del D.Lgs. 152/2006.
5. Se una attività presenta uno scarico in pubblica fognatura costituito dalla combinazione di acque reflue "assimilate" al refluo domestico o comunque da acque reflue per le quali si dispone del "provvedimento di assimilazione" rilasciato dall'EIC di cui al presente articolo, con acque reflue "industriali" o comunque con acque reflue per le quali non si dispone del "provvedimento di assimilazione" rilasciato dall'EIC, il titolare dell'attività o il legale rappresentante è tenuto, ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. e) del Regolamento Regionale n.6/2013, a richiedere e/o acquisire il titolo autorizzativo per lo scarico in pubblica fognatura secondo le modalità e le procedure di cui al presente Regolamento, configurandosi lo scarico finale come scarico di reflui "industriali". Nella eventualità che la rete fognaria in cui avviene lo scarico è sprovvista di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, il titolare dello scarico o il legale rappresentante è obbligato a rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna "Scarichi in acque superficiali" dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n.152/06.
6. Nella eventualità che gli scarichi in pubblica fognatura di reflui "assimilati" al domestico e/o per i quali si dispone del "provvedimento di assimilazione", sono tenuti separati dagli scarichi di reflui "industriali", si applicano ad essi i rispettivi regimi derogatori e/o autorizzativi di cui al presente Regolamento.
7. Le acque di ruscellamento superficiale che dilavano superfici adibite a tetto e/o che defluiscono lungo le aree esterne, pertinenti alle attività che generano solo scarichi domestici e/o ad essi "assimilati" o comunque reflui per i quali si dispone del "provvedimento di assimilazione" rilasciato dall'EIC ai sensi del presente Regolamento, adibite esclusivamente alla sosta per le ordinarie attività di carico e scarico, al transito e/o parcheggio dei clienti e delle maestranze, non rientrano nella fattispecie delle "acque reflue" e, pertanto, per il loro scarico in pubblica fognatura non è richiesta l'autorizzazione così come disposto dall'art. 4 del Regolamento Regionale n. 6/2013.



Art. 19 – Istanza per il rilascio del “provvedimento di assimilazione”

1. I titolari o i rappresentanti legali delle attività da cui originano acque reflue “assimilabili” al domestico di cui all’art.18 del presente Regolamento, al fine di acquisire il “provvedimento di assimilazione” al refluo domestico debbono inoltrare all’EIC istanza di assimilazione mediante Dichiarazione di Inizio Attività, trasmessa per PEC all’indirizzo di posta elettronica dell’EIC/Distretto territorialmente competente, utilizzando la modulistica a tal scopo predisposta come allegata al presente Regolamento.
2. La domanda, completa in ogni sua parte, deve essere conforme alla modulistica predisposta dall’EIC ed in sintesi, deve contenere:
 - tutte le informazioni e la documentazione come indicate nella modulistica, necessarie per consentirne la corretta istruttoria;
 - l’attestazione del versamento di cui all’art. 24 del presente Regolamento;
 - la dichiarazione di essere un’attività da cui originano reflui “assimilabili” al domestico di cui all’art. 3, co. 1 lett. b), lett. c) del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013 oppure di cui all’art. 101, comma 7bis del D.Lgs. 152/2006.
3. Salvo ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario in relazione alla peculiarità dello scarico da assimilare, l’istruttoria delle domande di assimilazione si articola come segue:
 - verifica della completezza e correttezza della documentazione prodotta;
 - verifica della coerenza delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico con il ciclo produttivo;
 - richiesta ed acquisizione del parere del Gestore, di cui all’art. 3 comma 1 lett.b e lett. c) del Regolamento Regione Campania n.6/2013, in ordine alla idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario nonché alla capacità dell’impianto di depurazione terminale a ricevere e trattare tale tipologia di refluo garantendo il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale. Il suddetto parere non viene richiesto al Gestore nel caso in cui i reflui da assimilare al domestico provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense (“assimilazione per solo servizi” di cui all’art. 18 comma 1 lett. b1)
 - effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per la formulazione dei pareri nell’ambito dell’istruttoria di competenza, laddove ritenuti necessari.

La completezza della documentazione è condizione minima per la procedibilità della domanda di assimilazione.
4. L’EIC, acquisita l’istanza, provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale al richiedente, ai sensi dell’art.8 della legge 241/1990, fornendo tutte le informazioni previste nel richiamato articolo.
5. Qualora durante la fase di istruttoria emergesse la esigenza di acquisire chiarimenti e/o documentazione integrativa, l’EIC provvederà ad inoltrare richiesta di integrazione alla ditta, per posta certificata, dando il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della



richiesta per provvedere. Nella nota di comunicazione di avvio del procedimento e di richiesta di integrazione si rappresenterà che, qualora la ditta non provveda nel termine assegnato, la pratica verrà archiviata, previa comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/1990, concedendo ulteriori 10 giorni per adempiere e/o produrre osservazioni, con contestuale diffida alla ditta ad esercitare e/o attivare scarichi in pubblica fognatura.

6. La richiesta di parere/nulla osta di idoneità idraulica e funzionale del sistema fognario e depurativo a ricevere e trattare i reflui è trasmessa per posta certificata, unitamente a tutta la documentazione prodotta dall'istante, al Gestore della rete fognaria e del depuratore, che dovrà provvedere a comunicare il proprio assenso con o senza prescrizioni o l'eventuale diniego nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L'EIC, nella nota di richiesta di parere, comunica al gestore che il mancato riscontro in detto termine, comporterà l'applicazione del comma 2 dell'art. 17bis "*Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici*" della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ritenendo il parere del Gestore acquisito favorevolmente in silenzio assenso ed esente da prescrizioni specifiche. Nella eventualità venga adottato dall'EIC un provvedimento autorizzativo allo scarico, senza previa acquisizione del parere del Gestore, il provvedimento verrà trasmesso al Gestore per opportuna conoscenza e per consentire ogni ulteriore valutazione sullo scarico.
7. Il termine concesso al Gestore per il rilascio del parere/nulla osta è interrotto, ai sensi del comma 1 art. 17bis della Legge n.241/1990, qualora il Gestore, nel termine stesso, rappresenti esigenze istruttorie o richieste di integrazioni, approfondimenti e/o modifiche, motivate e formulate in modo puntuale. In tal caso, il parere è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli ulteriori elementi istruttori richiesti; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.
8. L'EIC si riserva ogni valutazione sulla necessità di acquisire il suddetto parere laddove ritenga di possedere un sufficiente livello conoscitivo della funzionalità e della capacità della rete fognaria e dell'impianto di depurazione a ricevere e trattare i reflui scaricati.
9. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il parere negativo rilasciato dal Gestore relativamente alle "assimilazioni per DPR 227/2011" di cui all'art. 16 comma 1 lett.c del presente Regolamento) si concretizza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) del Regolamento Regionale n.6/2013, in un rigetto dell'istanza di assimilazione con conseguente obbligo per il titolare dell'attività o del legale rappresentante di richiedere l'autorizzazione allo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura secondo le modalità e le procedure contenute nel presente Regolamento.
10. Il provvedimento finale di assimilazione conterrà tutte le indicazioni tecniche volte a garantire che lo scarico sia effettuato in conformità alla normativa vigente e senza pregiudizio del sistema ricettore, per la salute pubblica e per l'ambiente; inoltre, potrà contenere prescrizioni e/o limitazioni alle quali l'utente dovrà uniformarsi nel termine perentorio stabilito dal provvedimento, pena l'applicazione dell'art. 18 comma 2 del presente regolamento.



11. L'istruttoria per il rilascio del provvedimento di assimilazione allo scarico, fatto salve eventuali interruzioni per acquisire integrazioni e/o pareri, dovrà concludersi in 90 giorni decorrenti dalla ricezione della domanda.
12. L'EIC, per l'acquisizione dalla Ditta di chiarimenti/integrazioni e quanto altro utile ai fini dell'istruttoria, nonché di pareri/nulla osta, atti di assenso da parte di altre Amministrazioni e dal Gestore, può indire le Conferenze di Servizi di cui all'art. 14 e successivi della Legge 7 agosto 1990, n.241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*
13. Ai sensi del Regolamento Regione Campania n.6/2013, il provvedimento di assimilazione allo scarico non ha scadenza temporale e pertanto, nel caso di invarianza delle attività e, comunque, delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio, non occorre chiederne il rinnovo.
14. Nel caso di modifiche non sostanziali di un'attività, già in possesso di un provvedimento di assimilazione al refluo domestico rilasciato dall'EIC, tali da **non** comportare:
 - a) un cambio della tipologia delle attività svolte;
 - b) una modifica significativa delle condizioni che hanno consentito il rilascio da parte dell'EIC del provvedimento di assimilazione;
 - c) il superamento dei parametri quali-quantitativi previsti dalla normativa regionale e di settoreil titolare o il legale rappresentante dell'azienda è tenuto unicamente a comunicare all'EIC le modifiche intervenute utilizzando la modulistica a tal scopo predisposta, come allegata al presente Regolamento.
15. Nel caso di modifiche sostanziali di attività, già in possesso di un provvedimento di assimilazione al refluo domestico rilasciato dall'EIC, tali da determinare almeno una delle variazioni di cui alle lettere a), b), c) del comma precedente, il titolare, laddove ritenga che continuino a sussistere le condizioni di "assimilabilità, presenta all'EIC, entro 90 giorni dagli eventi che hanno determinato la modifica, nuova istanza di assimilazione secondo le procedure di cui al presente articolo.
16. Nel caso di decesso e/o modifica del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, di cessione/fitto dell'azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale, il titolare, laddove ritenga che continuino a sussistere le condizioni di "assimilabilità, presenta all'EIC, entro 90 giorni dagli eventi che hanno determinato la modifica, istanza di voltura del provvedimento di assimilazione utilizzando la modulistica a tal scopo predisposta, come allegata al presente Regolamento, inoltrandola per PEC all'indirizzo di posta elettronica dell'EIC/Distretto territorialmente competente.
17. In caso di modifica sostanziale di attività già in possesso di un provvedimento di assimilazione al refluo domestico rilasciato dall'EIC, la efficacia del provvedimento di assimilazione decade di diritto in assenza di presentazione di nuova istanza di assimilazione, decorsi 90 giorni dagli eventi che hanno determinato le modifiche di cui al precedente comma.



PARTE V – LIMITI DI ACCETTABILITA' PER GLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 20 – Criteri generali sui valori limite di emissione

1. Ai sensi del comma 5 art. 101 del D.Lgs. 152/2006, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4 art. 101 del D.Lgs. 152/2006, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del presente decreto. L'EIC, in sede di autorizzazione, prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4 art. 101 del D.Lgs. 152/2006.
2. Per gli scarichi di sostanze pericolose in pubblica fognatura di cui al comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. 152/2006 si applica quanto previsto ai commi 2),3),4),5) e 6) dell'art. 108.
3. Ai sensi del comma 1 art. 107 del D.Lgs. 152/2006, ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'EIC in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione al termine della rete fognaria, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006. Previo parere positivo del Gestore dell'impianto di depurazione terminale a servizio della rete fognaria, potranno essere autorizzati con specifico e motivato provvedimento, in via eccezionale e per particolari condizioni territoriali e socio-economiche, eventuali scarichi in fognatura con caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Art. 21 – Limiti di accettabilità per reflui “assimilabili” a quelli domestici

1. I reflui “assimilabili” alle acque reflue domestiche di cui all'art. 3, co. 1 lett. b) del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013, che scaricano in pubblica fognatura e che vengono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, debbono rispettare, prima di ogni trattamento depurativo, i limiti quali-quantitativi di cui alla Tabella B allegata al Regolamento della Regione Campania n. 6 del 24/09/2013 e per i restanti parametri o sostanze non compresi nella Tabella B, i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 per le emissioni in fognatura.



Tabella B - Regolamento Regionale n. 6/2013: Limiti di emissione in pubblica fognatura per i reflui "assimilabili" al domestico ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.b del Regolamento Regione Campania n.6/2013, da rispettare prima di ogni trattamento

N.	PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	VALORI LIMITE DI EMISSIONE
1	Portata	mc/giorno	≤ 15
2	PH		5,5-9,5
3	Temperatura	C°	≤ 30°
4	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
5	Materiali grossolani		assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	≤ 450
7	BOD5	mg/l	≤ 250
8	COD	mg/l	≤ 500
9	Rapporto COD/BOD5	mg/l	≤ 2,2
10	Fosforo Totale	mg/l	≤ 30
11	Azoto Ammoniacale	mg/l	≤ 35
12	Azoto Nitroso	mg/l	≤ 0,6
13	Azoto Nitrico	mg/l	≤ 20
14	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	≤ 30
15	Tensioattivi	mg/l	≤ 15

2. I reflui "assimilabili" alle acque reflue domestiche di cui all'art. 3, co. 1 lett. c) del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013, che scaricano in pubblica fognatura e che vengono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di ricevere e trattare tale tipologia di reflujo, debbono rispettare, prima di ogni trattamento depurativo, i limiti quali-quantitativi di cui alla Tabella 1 allegata al DPR n.227/2011 e per i restanti parametri o sostanze non compresi nella Tabella 1, i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 per le emissioni in fognatura.



Tabella 1 – DPR n.227/2011: limiti di emissione in pubblica fognatura per i reflui “assimilabili” al domestico ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. c) del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013, da rispettare prima di ogni trattamento depurativo

N.	PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	VALORI LIMITE DI EMISSIONE
1	Portata	mc/giorno	≤ 15
2	PH		5,5-9,5
3	Temperatura	C°	≤ 30°
4	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
5	Materiali grossolani		assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	≤ 700
7	BOD5	mg/l	≤ 300
8	COD	mg/l	≤ 700
9	Rapporto COD/BOD5	mg/l	≤ 2,2
10	Fosforo Totale	mg/l	≤ 30
11	Azoto Ammoniacale	mg/l	≤ 50
12	Azoto Nitroso	mg/l	≤ 0,6
13	Azoto Nitrico	mg/l	≤ 30
14	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	≤ 40
15	Tensioattivi	mg/l	≤ 20

Art. 22 – Limiti di accettabilità per lo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura

1. I reflui “industriali” di cui all’art. 74 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 152/2006 e, comunque, i reflui non “assimilati” e/o non in possesso del provvedimento di “assimilazione” ai reflui domestici, che scaricano in pubblica fognatura, debbono rispettare i limiti di emissione di cui alla tab.3 all.5 parte Terza del D.Lgs. 152/2006 per lo scarico in “rete fognaria”, fatto salve le deroghe adottate dall’EIC, ai sensi dell’art. 107 co. 1 del D.Lgs. 152/2006 e di cui all’art. 20 comma 3 del presente Regolamento.
2. Qualora la fogna pubblica non scarica in un impianto di depurazione o qualora l’impianto di depurazione, a giudizio del gestore o di qualunque altro organo di controllo, non garantisca l’efficienza depurativa nel rispetto della normativa vigente, l’EIC ha facoltà di autorizzare scarichi di reflui industriali nella pubblica fognatura imponendo quali valori limiti di emissione quelli di cui alla tab.3 all.5 parte Terza del D.Lgs. 152/2006 per lo scarico in “acque superficiali”, laddove tali scarichi non diano pregiudizio al corpo idrico recettore finale.

PARTE VI – ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO AREE ESTERNE

Art. 23 – Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio aree esterne

1. Sino all' emanazione da parte della Regione Campania della disciplina di cui all'art. 113 del Dlgs. 152/2006, gli scarichi in fognatura pubblica, sia in rete mista che bianca e/o nera, di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e/o delle superfici a copertura delle stesse e di volumi edilizi, nonché le acque di lavaggio delle dette superfici, necessitano di autorizzazione e/o parere dell'EIC secondo le procedure e modalità previste dal presente Regolamento per scarichi di "reflui industriali".
2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regione Campania n.6/2013, le acque di ruscellamento superficiale, che colano dalle superfici adibite a tetto e/o che defluiscono lungo le aree esterne, pertinenti ad aree residenziali e/o alle attività rispettanti quanto disciplinato alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del Regolamento Regione Campania n. 6/2013, adibite esclusivamente alla sosta (per le ordinarie attività di carico e scarico), al transito e/o al parcheggio, dei residenti, clienti e/o delle maestranze, (es: parcheggi esterni antistanti abitazioni, scuole, uffici pubblici, strade e autostrade e rispettive aree pertinenti), non rientrano nella fattispecie delle acque reflue. Tali scarichi non sono soggetti ad autorizzazione per lo scarico in pubblica fognatura ma al parere preventivo del soggetto gestore della rete fognaria nella quale vengono immesse al fine di verificare la capacità idraulica e funzionale del sistema fognario, depurativo e/o del corpo idrico recettore a ricevere le suddette acque.
3. In relazione alle attività svolte ed al potenziale rischio di dilavamento da superfici impermeabili, scoperte e coperte, di sostanze inquinanti o comunque di sostanze che possono arrecare pregiudizio alla rete fognaria e/o al sistema di depurazione posto al termine della rete fognaria, oppure pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, l'EIC valuta, nei procedimenti di propria competenza relativi agli scarichi di cui al comma 1, gli eventuali trattamenti a cui sottoporre le acque di prima pioggia e/o di seconda pioggia prima del loro scarico in rete fognaria, al fine di assicurare la funzionalità della rete fognaria e del sistema di depurazione nonché la tutela del corpo idrico ricettore finale.
4. Il parere del Gestore della rete fognaria, mista, bianca e/o nera, viene acquisito dall'EIC nei procedimenti di propria competenza.
5. L'EIC, nei procedimenti di propria competenza, ai sensi degli artt. 98 e 99 del D.Lgs.152/2006, promuove misure finalizzate a favorire:
 - la restituzione delle acque meteoriche nelle reti drenanti e di scolo naturali al fine di ricaricare le falde, preservare le reti fognarie da sovraccarichi idraulici nonché per tutelare la funzionalità degli impianti di depurazione a servizio delle reti fognarie;



- la previsione di forme di accumulo delle acque meteoriche per laminare le portate scaricate nelle reti fognarie e per consentire il loro utilizzo per usi duali (irrigazione di aree verdi, lavaggio di aree esterne, servizio antincendio, acqua per servizi igienici);
- l'eliminazione degli sprechi e la riduzione dei consumi idrici anche mediante l'incremento della percentuale di acqua riciclata e riutilizzata nei cicli produttivi.



PARTE VII - ONERI PER ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E PER IL RILASCIO DI PARERI

Art. 24 – Oneri a titolo di “deposito iniziale”

2. Ai sensi dell'art. 124, co. 11 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono a carico del richiedente le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli, sopralluoghi e di quanto altro necessario per la istruttoria delle istanze ed il rilascio dei pareri nell'ambito delle attività di competenza dell'EIC di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), b), c), d) del presente Regolamento.
3. Il richiedente all'atto di presentazione dell'istanza è tenuto a versare, a titolo di “deposito iniziale” e quale condizione di procedibilità della domanda, l'importo come determinato dall'EIC e riportato nella tabella allegata al presente Regolamento, nella quale le spese di istruttoria sono differenziate per i diversi tipi di procedimento e per ciascuna Categoria di scarico di cui all'art.5 comma 9 del presente Regolamento.
4. L'EIC, per i procedimenti che terminano con la formulazione di un parere, comunica, in via preliminare, alle Amministrazioni competenti (Provincia, Città Metropolitana di Napoli, Regione, etc.) l'obbligo di cui al comma 2 e ogni altra informazione per consentire al richiedente l'adempimento di tale obbligo all'atto della presentazione delle istanze alle suddette Amministrazioni

Art. 25 – Oneri a titolo di “conguaglio finale”

1. L'EIC, completata l'istruttoria e prima del rilascio del provvedimento/parere finale, calcola l'importo definitivo delle spese sostenute sulla base del tariffario di cui alla Tabella allegata al presente Regolamento e, laddove necessaria la liquidazione di un importo a saldo, invita il richiedente al versamento della somma residua. Tale versamento, per i soli procedimenti che terminano con il rilascio di un provvedimento dell'EIC (autorizzazione ex art. 124, assimilazione), è condizione di procedibilità per la consegna al richiedente del provvedimento stesso.
2. Le somme di cui al comma precedente e all'art.23, devono essere corrisposti all' EIC esclusivamente mediante bonifico bancario ordinario a favore dell'Ente Idrico Campano sul conto corrente presso Banca di Credito Cooperativo di Aquara Soc. Coop., IBAN IT79T0834215200008010082470 indicando la causale (versamento a titolo di “deposito iniziale” o di “conguaglio finale”), gli estremi del richiedente e della ditta, l'identificativo del procedimento).
3. Gli utenti sono, altresì, obbligati al pagamento di tutte le altre somme dovute eventualmente ad altri Enti e/o Gestori per le spese di sopralluogo, analisi e controlli che si dovessero rendere necessari nel corso delle istruttorie di competenza di tali soggetti.



4. Ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V) n. 3354 del 26 luglio 2016, le spese sostenute dalle Autorità preposte al controllo degli scarichi ed all'accertamento di illeciti amministrativi e/o penali di cui al D.Lgs. 152/2006, non possono essere poste a carico del soggetto destinatario del controllo se i procedimenti di istruttoria, finalizzati al rilascio del provvedimento, si sono definitivamente conclusi, in quanto i costi connessi all'espletamento di un'attività istituzionale non possono che gravare sull'amministrazione competente all'esercizio della relativa funzione, trattandosi di attività espressamente riservata all'Autorità competente e comunque di attività connotata da evidente finalità pubblica.



PARTE VIII - CONTROLLO DEGLI SCARICHI

Art. 26 – Soggetti tenuti al controllo

1. Ai sensi dell'art. 124 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, l'EIC, in qualità di soggetto competente nella specifica materia ambientale relativa agli scarichi in pubblica fognatura, è “Autorità competente” al controllo degli scarichi in pubblica fognatura;
2. Sono fatte salve le funzioni di controllo e di sorveglianza riservate per legge (ai sensi dell'art. 135 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 112/1998 relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali) ad altre pubbliche Autorità ed organi di Polizia Giudiziaria (Polizia Municipale, Carabinieri del Comando Tutela Ambientale-NOE e del Corpo Forestale, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo delle Capitanerie di Porto, ARPAC).
3. L'EIC promuove ogni forma di collaborazione con i soggetti e gli organi di polizia di cui al comma precedente, garantendo la massima disponibilità e, laddove richiesto, l'affiancamento nelle attività di controllo sul territorio.

Art. 27 – Accessi ed ispezioni

1. L'EIC, in qualità di “Autorità competente” per il controllo, ed il Gestore, in qualità di soggetto delegato per legge alla effettuazione del Programma di controllo per conto dell'EIC, sono autorizzati, ai sensi dell'art.100 comma 4 e dell'art. 129 del D.Lgs. 152/2006, ad effettuare tutte le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e/o nei pareri e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
2. Il titolare dell'attività è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste per le finalità di cui al comma precedente e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico nonché permettere l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie al campionamento del refluo scaricato.
3. All'atto di ogni controllo il titolare della ditta dovrà rendere disponibile tutta la documentazione relativa allo scarico in pubblica fognatura (atti autorizzativi, pareri, verbali di sopralluogo effettuati dalle Autorità competenti al controllo, etc.) nonché la documentazione attestante il corretto smaltimento, ai sensi di legge, degli eventuali rifiuti liquidi provenienti dal ciclo produttivo.



Art. 28 - Programma di controllo del Gestore

1. Il Gestore del servizio idrico integrato o, comunque, del solo segmento relativo al servizio di fognatura, ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, è tenuto ad organizzare un adeguato servizio di controllo sugli scarichi in pubblica fognatura al fine di garantire un Programma di vigilanza che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controllo sul territorio di propria competenza, secondo le modalità previste nel presente Regolamento. La frequenza di controllo dovrà essere tale da non consentirne la prevedibilità da parte dell'utenza. Il gestore del solo segmento fognario può delegare, per le attività di cui al presente comma, il gestore del servizio idrico e/o di depurazione a cui afferiscono gli scarichi in fognatura.
2. Il servizio di controllo organizzato ed eseguito dal Gestore, di cui al comma precedente, garantisce l'EIC rispetto agli obblighi di controllo degli scarichi di cui all'art. 128 comma 1 del D.Lgs. 152/2006. L'EIC verifica, periodicamente, l'effettiva esecuzione da parte del Gestore del Programma di controllo; a tal scopo il Gestore è tenuto a trasmettere all'EIC, all'inizio di ogni anno, il Programma e, con cadenza semestrale, una Relazione sui controlli effettuati e sui risultati degli stessi. L'EIC si riserva ogni valutazione e la possibilità di modificare/integrare il Programma nella eventualità riscontri incongruenze con i criteri di cui al presente Regolamento.
3. Il costo per la esecuzione del Programma di controllo, ai sensi dell'art. 25 comma 3 del presente Regolamento, sono posti a carico della tariffa del servizio idrico integrato e non dei soggetti controllati.
4. Il Gestore, nell'ambito del Programma di controllo degli scarichi in pubblica fognatura di cui al comma 1, deve effettuare un numero minimo annuo di determinazioni analitiche sui reflui "industriali" al fine di individuare le concentrazioni degli "inquinanti principali" di cui all'art. 17 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA del 28 settembre 2017 n. 665/2017/R/id (COD, SST, N, P in cui N azoto totale può essere assunto pari al valore della concentrazione del parametro TKN-Total Kjeldahl Nitrogen) nonché la concentrazione degli ulteriori parametri ed "inquinanti specifici" come inseriti nel Programma di controllo redatto dal Gestore ed individuati in relazione alle diverse tipologie di attività secondo i criteri di cui al successivo articolo 29, nonché quelli eventualmente indicati dall'EIC per particolari processi produttivi. Il Gestore, nell'ambito dei controlli analitici di cui al presente comma, deve eseguire anche un controllo sulla regolarità tecnico-amministrativa dello scarico, sul rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o di assimilazione nonché sulle condizioni che determinano lo scarico.
5. Il numero minimo di determinazioni analitiche sul refluo "industriale" scaricato in pubblica fognatura che il Gestore deve eseguire è individuato sulla base dei volumi scaricati e della classificazione degli scarichi di cui al precedente art. 5 comma 9, tenendo conto della tabella di seguito riportata come estratta dall'art. 28.3 dell'Allegato A alla Deliberazione Arera del 28 settembre 2017 n. 665/2017/R/idr, (TICS - Testo Integrato Corrispettivi Servizio Idrico); nei casi in cui il volume massimo giornaliero e il volume annuo scaricato dalla utenza industriale ricadono in classi di obbligo diverse, si applica la condizione più stringente:



ENTE IDRICO CAMPANO

Volume scaricato*	Numero determinazioni analitiche annuali minime dei reflui industriali con assenza di sostanze pericolose	Numero determinazioni analitiche annuali minime dei reflui industriali con presenza di sostanze pericolose
≤ 15 mc/gg e ≤ 3.000 mc/anno	1	2
16-100 mc/gg o 3.001-25.000 mc/anno	1	2
101-400 mc/gg o 25.001-100.000 mc/anno	2	3
> 400 mc/gg o > 100.000 mc/anno	3	4

* Ai fini della presente tabella, per volume scaricato si intende il volume massimo giornaliero o il volume annuo, come risultanti dalla fatturazione emessa riferita al più recente anno solare.

- Il Gestore, nell'ambito del Programma di controlli di cui al comma 1, effettua un controllo analitico sugli scarichi assimilati al refluo domestico mediante "provvedimento di assimilazione" di cui all'art.18 del presente Regolamento, con cadenza "biennale" secondo i criteri di analisi di cui al precedente comma 5, fatto salvi gli scarichi di cui alla lett. b comma 1 art. 3 del Regolamento Regionale n.6/2013 (scarichi solo servizi igienici, cucine e mense) per i quali non sussiste obbligo di controllo analitico da parte del Gestore ma di soli controlli, diffusi sul territorio, periodici ed imparziali, per la verifica delle condizioni di assimilabilità.
- Per gli scarichi "assimilati" al refluo domestico ai sensi della lettera a) comma 1 art. 3 del Regolamento Regionale n.6/2013 (scarichi Tab. A) e di cui all'art. 101 comma 7 lett.a), b), c), d), f), non sussiste obbligo di controllo analitico da parte del Gestore ma di soli controlli, diffusi sul territorio, periodici ed imparziali per la verifica delle condizioni di assimilabilità e degli eventuali parametri quantitativi e qualitativi previsti dalle richiamate normative o dai Regolamenti adottati dal Gestore.
- Le analisi condotte nell'ambito del Programma di controllo di cui al presente articolo, possono essere utilizzate dal Gestore per il raggiungimento del numero minimo di determinazioni analitiche sugli scarichi industriali di cui all'art. 28 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA del 28 settembre 2017 n. 665/2017/R/idr, (recante le disposizioni per la definizione dell'articolazione tariffaria da applicare agli utenti del servizio idrico integrato, cosiddetto TICS - Testo Integrato Corrispettivi Servizio Idrico), ai sensi del comma 6 del richiamato articolo.



Art. 29 – Attività di autocontrollo del titolare dello scarico

1. Fermo restando l'obbligo, in capo al titolare dello scarico, di rispettare costantemente tutti i parametri imposti dalla normativa nazionale e regionale o quelli prescritti dall'EIC nel provvedimento di autorizzazione, di assimilazione o nel parere, il titolare della Ditta è obbligato ad eseguire, a propria cura e spese, un'adeguata attività di "autocontrollo" della qualità del refluo scaricato in fognatura secondo le tempistiche minime e le modalità indicate nel provvedimento autorizzativo, di assimilazione o nel parere rilasciato dall'EIC, al fine di monitorare la efficienza dei sistemi di trattamento, a cui sono eventualmente sottoposti i reflui prima del loro scarico in fognatura, nonché il costante rispetto dei limiti di emissioni in fognatura come prescritti dall'EIC.
2. L'EIC, per determinate situazioni di qualità e/o di volume di refluo scaricato in fognatura, può prescrivere anche un "autocontrollo" sul refluo prima che sia sottoposto a qualsiasi trattamento (controllo sul refluo "tal quale") e/o in uscita dall'impianto di trattamento nonché l'istallazione e la gestione di sistemi di controlli in automatico e l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'art. 131 per gli scarichi di sostanze pericolose.
3. Ai sensi dell'art. 27 comma 2 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA del 28 settembre 2017 n. 665/2017/R/idr, (TICS - Testo Integrato Corrispettivi Servizio Idrico), nei casi in cui il volume scaricato sia diverso dal volume prelevato dall'acquedotto per effetto dell'esistenza di punti di attingimento privati (pozzi) o per effetto di processi produttivi che diminuiscono o aumentano le quantità di refluo scaricato, la contabilizzazione dei volumi scaricati è determinata con le modalità seguenti:
 - a) idonea misurazione eseguita sul punto di scarico mediante installazione di un misuratore allo scarico, i cui oneri di installazione sono coperti dall'utente industriale ai sensi dell'art. 27 comma 3 del richiamato Allegato A alla Deliberazione n.665/2017, su richiesta:
 - del Gestore, previo accordo con l'EIC, per scarichi con volume minimo giornaliero superiore a 15 mc/giorno o volume annuo superiore a 3000 mc/anno e, in ogni caso, quando ritenuto opportuno per motivi tecnici o ambientali;
 - dell'utente industriale negli altri casi,
 - b) mediante stima ragionevole e motivata, previa autorizzazione dell'EIC e secondo le modalità dal medesimo stabilite.
4. Le analisi condotte dal titolare dello scarico in regime di "autocontrollo" di cui al presente articolo, possono essere utilizzate dal Gestore per il raggiungimento del numero minimo di determinazioni analitiche sugli scarichi industriali di cui all'art. 28 dell'Allegato A alla Deliberazione Arera del 28 settembre 2017 n. 665/2017/R/idr, (recante le disposizioni per la definizione dell'articolazione tariffaria da applicare agli utenti del servizio idrico integrato, cosiddetto TICS - Testo Integrato Corrispettivi Servizio Idrico), ai sensi del comma 5 del richiamato articolo.

5. I parametri minimi di qualità chimico-fisici da monitorare in “autocontrollo” sono quelli indicati nel provvedimento autorizzativo, di assimilazione o nel parere rilasciato dall’EIC, individuati, secondo le indicazioni di cui alla tabella “Parametri controlli” allegata al presente Regolamento, con riferimento ai parametri di cui alla tab.3 Allegato 5 parte Terza del Dlgs.152/2006 ed in funzione della tipologia di attività produttiva, fatto salve specifiche valutazioni dell’EIC per particolari processi produttivi e di lavorazione o in relazione a determinati obblighi di legge.



PARTE IX – REGIME SANZIONATORIO ED ACCERTAMENTO DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

Art. 30 - Inosservanza delle prescrizioni

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 107 e comma 4 art. 108 del D.Lgs. 152/2006, qualsiasi inosservanza, inadempienza o modifica delle condizioni, disposizioni, direttive, norme tecniche e regolamentarie formulate dall'EIC e/o dal Gestore e riportate all'interno di un provvedimento autorizzativo, di assimilazione o parere, il cui rispetto è stato inserito in detti provvedimenti per costituire obblighi in capo al titolare dello scarico, si qualifica come inosservanza delle prescrizioni imposte dall'EIC nei provvedimenti/pareri rilasciati; in particolare si configura come inosservanza delle prescrizioni:
 - Il superamento dei limiti imposti di emissione in pubblica fognatura;
 - l'inosservanza di prescrizioni riferite ai punti di allaccio alla pubblica fognatura;
 - l'esecuzione dell'autocontrollo sugli scarichi, di cui al precedente art. 29, in difformità alle tempistiche e modalità prescritte dall'EIC;
 - il mancato rispetto di eventuali obblighi imposti sulla manutenzione degli impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento, nonché sulla gestione dei rifiuti liquidi;
 - l'inosservanza di limitazioni imposte sul ciclo produttivo e sulla natura degli scarichi;
 - Il mancato rispetto di ogni altra prescrizione riportata nel provvedimento o nel parere rilasciato dall'EIC nonché nel presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 e fatto salvo l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V della parte terza del D.Lgs. 152/2006, l'EIC, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti/pareri rilasciati e di cui al comma 1, procede, secondo la gravità dell'infrazione, a comunicare al titolare dello scarico:
 - a) una diffida stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità e inosservanze rilevate;
 - b) una diffida stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità e inosservanze rilevate e la contestuale sospensione del provvedimento per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione;
 - c) la revoca del provvedimento o parere in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida nonché in caso di reiterate violazioni che



possano determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione.

3. Se il provvedimento autorizzativo o di assimilazione è stato rilasciato dall'EIC, esso provvede direttamente a comunicare al titolare dello scarico le diffide e/o la revoca di cui al comma precedente; nel caso di inosservanza di prescrizioni inserite all'interno di un parere, l'EIC provvede a comunicare all'Autorità competente all'adozione del provvedimento autorizzativo (Provincia, Città Metropolitana, Regione) la richiesta di diffida e/o revoca del titolo autorizzativo allo scarico in pubblica fognatura.
4. Il titolare dello scarico è tenuto, a seguito della diffida e nel termine concesso per provvedere, a porre in essere ogni attività ed intervento per rimuovere le inosservanze e difformità rilevate, nonché adempiere a quanto altro richiesto dall'EIC nella comunicazione di diffida, dando immediata comunicazione all'EIC dei provvedimenti che intenderà adottare; una volta eliminate le irregolarità, il titolare dovrà darne comunicazione all'EIC.

Art. 31 – Regime sanzionatorio amministrativo e penale relativo agli scarichi in pubblica fognatura

1. Il regime sanzionatorio per i casi di illeciti amministrativi e di reati penali conseguenti all'inosservanza di norme in materia di scarichi in pubblica fognatura è regolamentato al Capo I - Sanzioni amministrative (artt. da 133 a 136) ed al Capo II - Sanzioni penali (art. da 137 a 140) del Titolo V della Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. Gli illeciti amministrativi e le relative sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'inosservanza di norme in materia di scarichi in pubblica fognatura, salvo che il fatto costituisca reato, sono determinate dalle seguenti azioni e condotte:
 - effettuare uno scarico in pubblica fognatura di un:
 - reflu "industriale";
 - reflu "assimilabile" al reflu domestico, di cui all'art. 18 del presente Regolamento, in assenza del "provvedimento di assimilazione";
 - reflu "assimilato" al reflu domestico ai sensi del Regolamento Regionale n.6/2013 di cui all'art.3 comma 1 lett.a o dell'art. 101 comma 7 lett. a), b), c), d) non in possesso delle richieste condizioni di assimilabilità

che supera i valori limiti di emissione fissati nella tab.3 Allegato 5 alla parte terza del Dlgs, 152/2006 per gli scarichi in pubblica fognatura oppure i diversi valori limiti stabiliti dall'EIC a norma dell'art. 107 comma 1 (art. 133 comma 1 – sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro);

- aprire o effettuare uno scarico in pubblica fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche di cui alla lett. f comma 7 art. 101 del D.Lgs. 152/006 (scarichi di attività termali) in assenza del titolo autorizzativo AUA oppure mantenere tale scarico dopo la sospensione o revoca del provvedimento (art. 133 comma 2 – sanzione amministrativa da 6.000 a 60.000 euro);



- effettuare o mantenere uno scarico in pubblica fognatura senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione/assimilazione/parere o fissate nel presente Regolamento (art. 133 comma 3 – sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro);
 - violazione della disciplina, laddove adottata dalla Regione Campania, sulle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia di cui all'art.113 del D.Lgs. 152/2006 (art. 133 comma 1 lett. b) - sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro).
3. I reati penali (contravvenzioni) e le relative sanzioni penali (arresto e ammenda) conseguenti all'inosservanza di norme in materia di scarichi in pubblica fognatura sono determinate dalle seguenti azioni e condotte:
- aprire o effettuare nuovi scarichi in pubblica fognatura di un:
 - refluio "industriale";
 - refluio "assimilabile" al refluio domestico, di cui all'art. 18 del presente Regolamento, in assenza del "provvedimento di assimilazione";
 - refluio "assimilato" al refluio domestico ai sensi del Regolamento Regionale n.6/2013 di cui all'art.3 comma 1 lett. a o dell'art. 101 comma 7 lett. a), b), c), d) non in possesso delle richieste condizioni di assimilabilità

in assenza del titolo autorizzativo (AUA, AIA, etc.) oppure mantenere tale scarico dopo la sospensione o revoca del provvedimento (art. 137 comma 1 – arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1.500 a 10.000 euro);

- la condotta sopra descritta riguardante gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 ((art. 137 comma 2 – arresto da 3 mesi a 3 anni o ammenda da 5.000 a 52.000 euro);
- effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 senza osservare le prescrizioni del provvedimento autorizzativo/parere a norma degli art. 107 comma 1 e 108 comma 4 (art. 137 comma 3 – arresto fino a 2 anni);
- violare le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'art. 131 del D.Lgs. 152/2006 ((art. 137 comma 4 – arresto fino a 2 anni);
- superare, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali ed in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, i valori limite fissati nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dall'EIC a norma dell'articolo 107, comma 1, salvo che il fatto non costituisca più grave reato (art. 137 comma 5 - arresto fino a 2 anni e ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro; se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo



Allegato 5, si applica l'arresto da 6 mesi a 3 anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.);

- Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato (art. 137 comma 8 - arresto fino a 2 anni). Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale;
- violazione della disciplina, laddove adottata dalla Regione Campania, sulle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia di cui all'art.113 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 (art. 137 comma 9 - arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1.500 a 10.000 euro).

Art. 32 – Atti di accertamento degli illeciti amministrativi

1. L'EIC, quale Autorità competente al controllo degli scarichi in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento e quale organo addetto al controllo sull'osservanza delle prescrizioni inserite nei provvedimenti autorizzativi, di assimilazione o nei pareri relativi a scarichi in pubblica fognatura per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, esercita, ai sensi dell'art. 13 della Legge n.689 del 24/11/1981, le funzioni di organo accertatore degli illeciti amministrativi di cui all'art. 31 comma 2 del presente Regolamento, fatte salve le funzioni di controllo ed accertamento di illeciti amministrativi e penali attribuite ad altre pubbliche Autorità ed Amministrazioni.
2. Per l'accertamento delle violazioni di propria competenza, l'EIC può assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica nonché all'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dal presente Regolamento ai sensi delle leggi vigenti.
3. L'accertamento mediante analisi di campioni di refluo avviene secondo le modalità dell'art. 15 della Legge n.689/1981.
4. La contestazione della violazione avviene secondo quanto previsto dall'art. 14 della Legge n.689/1981, utilizzando il modello di "Verbale di accertamento e contestazione" allegato al presente Regolamento. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente (contestazione immediata) tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido, ai sensi dell'art. 6 della Legge n.689/1981, al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone obbligate in solido al pagamento della somma, gli estremi della violazione debbono essere notificati (notificazione) agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può



essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

5. Ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 e seguenti della Legge n.689/1981, la Regione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 133 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 per le quali è competente il Comune.
6. L'EIC, terminate le operazioni di accertamento e di contestazione immediata e/o notificazione, al fine di consentire l'attivazione delle procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma precedente, trasmette all'Ufficio Regionale competente o al Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, copia del Verbale di accertamento e di notificazione nonché un Rapporto sulle operazioni condotte con la prova delle eseguite contestazioni, entro e non oltre 15 gg dalla data della contestazione o notificazione della violazione.
7. Il Gestore, nell'ambito delle attività di controllo di cui all'art. 28 del presente Regolamento, può svolgere le funzioni di organo accertatore degli illeciti amministrativi di cui all'art. 31 comma 2 del presente Regolamento. L'EIC, una volta acquisito dal Gestore il verbale del sopralluogo ed il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni, procede alla notifica al trasgressore ed alla persona obbligata in solido, ai sensi dell'art. 6 della Legge n.689/1981, al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. L'EIC, terminate le operazioni di notifica, trasmette all'Ufficio Regionale competente o al Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, copia del Verbale di accertamento e di notificazione nonché un Rapporto sulle operazioni condotte con la prova delle eseguite contestazioni, entro e non oltre 15 gg dalla data della contestazione o notificazione della violazione.
8. Qualora l'accertamento della violazione sia stata effettuata da un altro organo accertatore o Autorità competente al controllo, l'EIC, una volta acquisito il verbale del sopralluogo e/o il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni, avvia le procedure di diffida, sospensione, fino all'eventuale revoca, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 e di cui all'art. 30 del presente Regolamento.



PARTE X – DEFINIZIONI, DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 33 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, ferme le definizioni di cui all'art. 74 del d.lgs. n. 152/2006 e quelle dell'art. 2 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, si intende per:

- Codice Ambientale: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii.;
- D.G.R.C. 168/2016: Delibera di Giunta Regionale 26 aprile 2016, n. 168 avente ad oggetto "DPR. 13 marzo 2013 n.59 – Approvazione Guida operativa delle procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e modello unico regionale di istanza";
- DPR 59/2013: il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
- Regolamento Regionale: il Regolamento della Regione Campania 24 settembre 2013, n. 6 pubblicato sul BURC n. 52 del 30 settembre 2013.
- Servizio Idrico Integrato (S.I.I.): l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue urbane;
- Gestore rete fognaria: il gestore affidatario del S.I.I. o, in sua assenza, il gestore attuale della rete fognaria interessata dallo scarico;
- Gestore impianto depurazione: il gestore affidatario del S.I.I. o, in sua assenza, il gestore attuale dell'impianto di depurazione tributario della rete fognaria interessata dallo scarico;
- L.R. n. 15/2015: Legge Regionale della Campania 2 dicembre 2015, n. 15 avente ad oggetto "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano" come modificata dalla Legge Regionale della Campania 2 agosto 2018, n. 26;
- Regolamento di fognatura e depurazione: Il Regolamento del Servizio fognatura ovvero del servizio depurazione adottato dal gestore della rete fognaria ovvero dal gestore dell'impianto di depurazione o dal gestore del servizio idrico integrato ove individuato;
- Regolamento del servizio idrico: Il Regolamento del Servizio Idrico adottato dal gestore del servizio idrico integrato ove individuato ovvero dal gestore del servizio idrico;
- Titolare o titolare dello scarico: il titolare dell'attività da cui origina lo scarico individuato nel titolare dell'impresa individuale o nel rappresentante legale della società;
- Richiedente: il titolare di cui al precedente punto;
- Permesso di allacciamento: Nulla Osta del Gestore ai fini dell'esecuzione dei lavori di allacciamento alla pubblica fognatura;
- Dichiarazione sostitutiva: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000;
- A.I.A.: Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Codice Ambientale come modificato dal d.lgs. 128/2010;
- AUA.: Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.



Art. 34 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e comporta l'abrogazione di tutti i Regolamenti adottati dalle soppresse Autorità di Ambito di cui alla abrogata legge Regione Campania n.14 del 1 maggio 1997.
2. L'EIC si riserva di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento al fine di migliorarne i contenuti nell'obiettivo di una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e dei procedimenti, nonché per recepire modifiche alla normativa nazionale, regionale o per renderla conforme alle direttive dell'ARERA.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Elenco Comuni ricadenti nell'ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano

Comune	Provincia
Anacapri	Napoli
Boscoreale	Napoli
Boscotrecase	Napoli
Brusciano	Napoli
Camposano	Napoli
Capri	Napoli
Carbonara di Nola	Napoli
Casalnuovo di Napoli	Napoli
Casamarciano	Napoli
Casola di Napoli	Napoli
Castellammare di Stabia	Napoli
Castello di Cisterna	Napoli
Cercola	Napoli
Cicciano	Napoli
Cimitile	Napoli
Comiziano	Napoli
Ercolano	Napoli
Gragnano	Napoli
Lettere	Napoli
Liveri	Napoli
Mariglianella	Napoli
Marigliano	Napoli
Massa di Somma	Napoli
Massa Lubrense	Napoli
Meta	Napoli
Nola	Napoli
Ottaviano	Napoli
Palma Campania	Napoli
Piano di Sorrento	Napoli
Pimonte	Napoli
Poggiomarino	Napoli
Pollena Trocchia	Napoli
Pomigliano d'Arco	Napoli
Pompei	Napoli
Portici	Napoli
Roccarainola	Napoli
San Gennaro Vesuviano	Napoli
San Giorgio a Cremano	Napoli

San Giuseppe Vesuviano	Napoli
San Paolo Bel Sito	Napoli
San Sebastiano al Vesuvio	Napoli
San Vitaliano	Napoli
Santa Maria la Carità	Napoli
Sant'Agnello	Napoli
Sant'Anastasia	Napoli
Sant'Antonio Abate	Napoli
Saviano	Napoli
Scisciano	Napoli
Somma Vesuviana	Napoli
Sorrento	Napoli
Striano	Napoli
Terzigno	Napoli
Torre Annunziata	Napoli
Torre del Greco	Napoli
Trecase	Napoli
Tufino	Napoli
Vico Equense	Napoli
Visciano	Napoli
Volla	Napoli
Angri	Salerno
Bracigliano	Salerno
Calvanico	Salerno
Castel San Giorgio	Salerno
Corbara	Salerno
Fisciano	Salerno
Mercato San Severino	Salerno
Nocera Inferiore	Salerno
Nocera Superiore	Salerno
Pagani	Salerno
Roccapiemonte	Salerno
San Marzano sul Sarno	Salerno
San Valentino Torio	Salerno
Sant'Egidio del Monte Albino	Salerno
Sarno	Salerno
Scafati	Salerno
Siano	Salerno

Elenco Comuni ricadenti nell'ambito Distrettuale Sele

Comune	Provincia
Calabritto	Avellino
Senerchia	Avellino
Agerola	Napoli
Acerno	Salerno
Agropoli	Salerno
Albanella	Salerno
Alfano	Salerno
Altavilla Silentina	Salerno
Amalfi	Salerno
Aquara	Salerno
Ascea	Salerno
Atena Lucana	Salerno
Atrani	Salerno
Auletta	Salerno
Baronissi	Salerno
Battipaglia	Salerno
Bellizzi	Salerno
Bellosguardo	Salerno
Buccino	Salerno
Buonabitacolo	Salerno
Caggiano	Salerno
Camerota	Salerno
Campagna	Salerno
Campora	Salerno
Cannalonga	Salerno
Capaccio Paestum	Salerno
Casal Velino	Salerno
Casalbuono	Salerno
Casaleto Spartano	Salerno
Caselle in Pittari	Salerno
Castel San Lorenzo	Salerno
Castelcivita	Salerno
Castellabate	Salerno
Castelnuovo Cilento	Salerno
Castelnuovo di Conza	Salerno
Castiglione del Genovesi	Salerno
Cava de' Tirreni	Salerno
Celle di Bulgheria	Salerno
Centola	Salerno
Ceraso	Salerno
Cetara	Salerno
Cicerale	Salerno
Colliano	Salerno
Conca dei Marini	Salerno
Controne	Salerno
Contursi Terme	Salerno
Corleto Monforte	Salerno
Cuccaro Vetere	Salerno
Eboli	Salerno
Felitto	Salerno
Furore	Salerno
Futani	Salerno
Giffoni Sei Casali	Salerno
Giffoni Valle Piana	Salerno
Gioi	Salerno
Giungano	Salerno
Ispani	Salerno
Laureana Cilento	Salerno
Laurino	Salerno
Laurito	Salerno

Laviano	Salerno
Lustra	Salerno
Magliano Vetere	Salerno
Maiori	Salerno
Minori	Salerno
Moio della Civitella	Salerno
Montano Antilia	Salerno
Monte San Giacomo	Salerno
Montecorice	Salerno
Montecorvino Pugliano	Salerno
Montecorvino Rovella	Salerno
Monteforte Cilento	Salerno
Montesano sulla Marcellana	Salerno
Morigerati	Salerno
Novi Velia	Salerno
Ogliastro Cilento	Salerno
Olevano sul Tusciano	Salerno
Oliveto Citra	Salerno
Omignano	Salerno
Orria	Salerno
Ottati	Salerno
Padula	Salerno
Palomonte	Salerno
Pellezzano	Salerno
Perdifumo	Salerno
Perito	Salerno
Pertosa	Salerno
Petina	Salerno
Piaggine	Salerno
Pisciotta	Salerno
Polla	Salerno
Pollica	Salerno
Pontecagnano Faiano	Salerno
Positano	Salerno
Postiglione	Salerno
Praiano	Salerno
Prignano Cilento	Salerno
Ravello	Salerno
Ricigliano	Salerno
Roccadaspide	Salerno
Roccagloriosa	Salerno
Rofrano	Salerno
Romagnano al Monte	Salerno
Roscigno	Salerno
Rutino	Salerno
Sacco	Salerno
Sala Consilina	Salerno
Salento	Salerno
Salerno	Salerno
Salvitelle	Salerno
San Cipriano Picentino	Salerno
San Giovanni a Piro	Salerno
San Gregorio Magno	Salerno
San Mango Piemonte	Salerno
San Mauro Cilento	Salerno
San Mauro la Bruca	Salerno
San Pietro al Tanagro	Salerno
San Rufo	Salerno
Santa Marina	Salerno
Sant'Angelo a Fasanella	Salerno
Sant'Arsenio	Salerno

	Salerno
Sanza	Salerno
Sapri	Salerno
Sassano	Salerno
Scala	Salerno
Serramezzana	Salerno
Serre	Salerno
Sessa Cilento	Salerno
Sicignano degli Alburni	Salerno
Stella Cilento	Salerno
Stio	Salerno
Teggiano	Salerno

Torchiaro	PARTE II	 Atti dello Stato e di altri Enti
Torraca		Salerno
Torre Orsaia		Salerno
Tortorella		Salerno
Tramonti		Salerno
Trentinara		Salerno
Valle dell'Angelo		Salerno
Vallo della Lucania		Salerno
Valva		Salerno
Vibonati		Salerno
Vietri sul Mare		Salerno

Elenco Comuni ricadenti nell'ambito Distrettuale Terra di Lavoro

Comune	Provincia
Ailano	Caserta
Alife	Caserta
Alvignano	Caserta
Arienzo	Caserta
Aversa	Caserta
Baia e Latina	Caserta
Bellona	Caserta
Caianello	Caserta
Caiazzo	Caserta
Calvi Risorta	Caserta
Camigliano	Caserta
Cancello ed Arnone	Caserta
Capodrise	Caserta
Capriati a Volturno	Caserta
Capua	Caserta
Carinara	Caserta
Carinola	Caserta
Casagiove	Caserta
Casal di Principe	Caserta
Casaluce	Caserta
Casapesenna	Caserta
Casapulla	Caserta
Caserta	Caserta
Castel Campagnano	Caserta
Castel di Sasso	Caserta
Castel Morrone	Caserta
Castel Volturno	Caserta
Castello del Matese	Caserta
Cellole	Caserta
Cervino	Caserta
Cesa	Caserta
Ciorlano	Caserta
Conca della Campania	Caserta
Curti	Caserta
Dragoni	Caserta
Falciano del Massico	Caserta
Fontegreca	Caserta
Formicola	Caserta
Francolise	Caserta
Frignano	Caserta
Gallo Matese	Caserta
Galluccio	Caserta
Giano Vetusto	Caserta
Gioia Sannitica	Caserta
Grazzanise	Caserta
Gricignano di Aversa	Caserta
Letino	Caserta
Liberi	Caserta
Lusciano	Caserta
Macerata Campania	Caserta
Maddaloni	Caserta
Marcianise	Caserta

Marzano Appio	Caserta
Mignano Monte Lungo	Caserta
Mondragone	Caserta
Orta di Atella	Caserta
Parete	Caserta
Pastorano	Caserta
Piana di Monte Verna	Caserta
Piedimonte Matese	Caserta
Pietramelara	Caserta
Pietravairano	Caserta
Pignataro Maggiore	Caserta
Pontelatone	Caserta
Portico di Caserta	Caserta
Prata Sannita	Caserta
Pratella	Caserta
Presenzano	Caserta
Raviscanina	Caserta
Recale	Caserta
Riardo	Caserta
Rocca d'Evandro	Caserta
Roccamonfina	Caserta
Roccaromana	Caserta
Rocchetta e Croce	Caserta
Ruviano	Caserta
San Cipriano d'Aversa	Caserta
San Felice a Cancello	Caserta
San Gregorio Matese	Caserta
San Marcellino	Caserta
San Marco Evangelista	Caserta
San Nicola la Strada	Caserta
San Pietro Infine	Caserta
San Potito Sannitico	Caserta
San Prisco	Caserta
San Tammaro	Caserta
Santa Maria a Vico	Caserta
Santa Maria Capua Vetere	Caserta
Santa Maria la Fossa	Caserta
Sant'Angelo d'Alife	Caserta
Sant'Arpino	Caserta
Sessa Aurunca	Caserta
Sparanise	Caserta
Succivo	Caserta
Teano	Caserta
Teverola	Caserta
Tora e Picilli	Caserta
Trentola Ducenta	Caserta
Vairano Patenora	Caserta
Valle Agricola	Caserta
Valle di Maddaloni	Caserta
Villa di Briano	Caserta
Villa Literno	Caserta
Vitulazio	Caserta

ALLEGATO 4

Elenco Comuni ricadenti nell'ambito Distrettuale Napoli

Comune	Provincia
Acerra	Napoli
Afragola	Napoli
Arzano	Napoli
Bacoli	Napoli
Barano d'Ischia	Napoli
Caivano	Napoli
Calvizzano	Napoli
Cardito	Napoli
Casamicciola Terme	Napoli
Casandrino	Napoli
Casavatore	Napoli
Casoria	Napoli
Crispano	Napoli
Forio	Napoli
Frattamaggiore	Napoli
Frattaminore	Napoli
Giugliano in Campania	Napoli
Grumo Nevano	Napoli
Ischia	Napoli
Lacco Ameno	Napoli
Marano di Napoli	Napoli
Melito di Napoli	Napoli
Monte di Procida	Napoli
Mugnano di Napoli	Napoli
Napoli	Napoli
Pozzuoli	Napoli
Procida	Napoli
Qualiano	Napoli
Quarto	Napoli
Sant'Antimo	Napoli
Serrara Fontana	Napoli
Villaricca	Napoli

Elenco Comuni ricadenti nell'ambito Distrettuale Calore Irpino

Comune	Provincia
Aiello del Sabato	Avellino
Altavilla Irpina	Avellino
Andretta	Avellino
Aquilonia	Avellino
Ariano Irpino	Avellino
Atripalda	Avellino
Avella	Avellino
Avellino	Avellino
Bagnoli Irpino	Avellino
Baiano	Avellino
Bisaccia	Avellino
Bonito	Avellino
Cairano	Avellino
Calitri	Avellino
Candida	Avellino
Caposele	Avellino
Capriglia Irpina	Avellino
Carife	Avellino
Casalbore	Avellino
Cassano Irpino	Avellino
Castel Baronia	Avellino
Castelfranci	Avellino
Castelvetro sul Calore	Avellino
Cervinara	Avellino
Cesinali	Avellino
Chianche	Avellino
Chiusano di San Domenico	Avellino
Contrada	Avellino
Conza della Campania	Avellino
Domicella	Avellino
Flumeri	Avellino
Fontanarosa	Avellino
Forino	Avellino
Frigento	Avellino
Gesualdo	Avellino
Greci	Avellino
Grottaminarda	Avellino
Grottolella	Avellino
Guardia Lombardi	Avellino
Lacedonia	Avellino
Lapio	Avellino
Lauro	Avellino
Lioni	Avellino
Luogosano	Avellino
Manocalzati	Avellino
Marzano di Nola	Avellino
Melito Irpino	Avellino
Mercogliano	Avellino
Mirabella Eclano	Avellino
Montaguto	Avellino
Montecalvo Irpino	Avellino
Montefalcione	Avellino
Monteforte Irpino	Avellino
Montefredane	Avellino
Montefusco	Avellino
Montella	Avellino
Montemarano	Avellino
Montemiletto	Avellino
Monteverde	Avellino
Montoro	Avellino
Morra De Sanctis	Avellino

Moschiano	Avellino
Mugnano del Cardinale	Avellino
Nusco	Avellino
Ospedaletto d'Alpinolo	Avellino
Pago del Vallo di Lauro	Avellino
Parolise	Avellino
Paternopoli	Avellino
Petraro Irpino	Avellino
Pietradefusi	Avellino
Pietrastornina	Avellino
Prata di Principato Ultra	Avellino
Pratola Serra	Avellino
Quadrelle	Avellino
Quindici	Avellino
Rocca San Felice	Avellino
Roccamascerana	Avellino
Rotondi	Avellino
Salza Irpina	Avellino
San Mango sul Calore	Avellino
San Martino Valle Caudina	Avellino
San Michele di Serino	Avellino
San Nicola Baronia	Avellino
San Potito Ultra	Avellino
San Sossio Baronia	Avellino
Santa Lucia di Serino	Avellino
Santa Paolina	Avellino
Sant'Andrea di Conza	Avellino
Sant'Angelo a Scala	Avellino
Sant'Angelo all'Esca	Avellino
Sant'Angelo dei Lombardi	Avellino
Santo Stefano del Sole	Avellino
Savignano Irpino	Avellino
Scampitella	Avellino
Serino	Avellino
Sirignano	Avellino
Solofra	Avellino
Sorbo Serpico	Avellino
Sperone	Avellino
Sturmo	Avellino
Summonte	Avellino
Taurano	Avellino
Taurasi	Avellino
Teora	Avellino
Torella dei Lombardi	Avellino
Torre Le Nocelle	Avellino
Torrioni	Avellino
Trevico	Avellino
Tufo	Avellino
Vallata	Avellino
Vallesaccarda	Avellino
Venticano	Avellino
Villamaina	Avellino
Villanova del Battista	Avellino
Volturara Irpina	Avellino
Zungoli	Avellino
Airola	Benevento
Amorosi	Benevento
Apice	Benevento
Apollosa	Benevento
Arpaia	Benevento
Arpaiese	Benevento
Baselice	Benevento

Benevento	Benevento
Bonea	Benevento
Bucciano	Benevento
Buonalbergo	Benevento
Calvi	Benevento
Campolattaro	Benevento
Campoli del Monte Taburno	Benevento
Casalduni	Benevento
Castelfranco in Miscano	Benevento
Castelpagano	Benevento
Castelpoto	Benevento
Castelvenere	Benevento
Castelvetro in Val Fortore	Benevento
Cautano	Benevento
Ceppaloni	Benevento
Cerreto Sannita	Benevento
Circello	Benevento
Colle Sannita	Benevento
Cusano Mutri	Benevento
Dugenta	Benevento
Durazzano	Benevento
Faicchio	Benevento
Foglianise	Benevento
Foiano di Val Fortore	Benevento
Forchia	Benevento
Fagneto l'Abate	Benevento
Fagneto Monforte	Benevento
Frasso Telesino	Benevento
Ginestra degli Schiavoni	Benevento
Guardia Sanframondi	Benevento
Limatola	Benevento
Melizzano	Benevento
Moiano	Benevento
Molinara	Benevento
Montefalcone di Val Fortore	Benevento
Montesarchio	Benevento

Morccone	Benevento
Paduli	Benevento
Pago Veiano	Benevento
Pannarano	Benevento
Paolisi	Benevento
Paupisi	Benevento
Pesco Sannita	Benevento
Pietraroja	Benevento
Pietrelcina	Benevento
Ponte	Benevento
Pontelandolfo	Benevento
Puglianello	Benevento
Reino	Benevento
San Bartolomeo in Galdo	Benevento
San Giorgio del Sannio	Benevento
San Giorgio La Molar	Benevento
San Leucio del Sannio	Benevento
San Lorenzello	Benevento
San Lorenzo Maggiore	Benevento
San Lupo	Benevento
San Marco dei Cavoti	Benevento
San Martino Sannita	Benevento
San Nazzaro	Benevento
San Nicola Manfredi	Benevento
San Salvatore Telesino	Benevento
Santa Croce del Sannio	Benevento
Sant'Agata de' Goti	Benevento
Sant'Angelo a Cupolo	Benevento
Sant'Arcangelo Trimonte	Benevento
Sassinoro	Benevento
Solopaca	Benevento
Teleso Terme	Benevento
Tocco Caudio	Benevento
Torrecoiso	Benevento
Vitulano	Benevento

ANALISI DEI COSTI RELATIVI AD UNA ISTRUTTORIA TIPO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELL'UTENZA

Tipologia attività e/o natura dei costi		u.m.	prezzo unitario	Categorie							
				1		2		3		4	
				quantità	importo (€)	quantità	importo (€)	quantità	importo (€)	quantità	importo (€)
a	Verifica della documentazione, della coerenza delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico, avvio del procedimento e richiesta pareri gestori o nulla osta e integrazioni, indizione o partecipazione a conferenze di servizi	€/h	20,00	3,0	60,00	4,0	80,00	5,0	100,00	6,0	120,00
b	Sopralluogo con verifica di conformità dello stato dei luoghi rispetto alla documentazione presentata	personale	€/h	20,00				4,0	80,00	5,0	100,00
		autovettura	€/km	0,390				50,0	19,50	50,0	19,50
c	Incontri con consulente tecnico di parte	€/h	20,00	0,5	10,00	1,0	20,00	1,5	30,00	2,0	40,00
d	Predisposizione della Relazione Istruttoria per il rilascio del parere e/o provvedimento finale	€/h	20,00	2,0	40,00	3,0	60,00	4,0	80,00	5,0	100,00
e	Costi fissi di struttura e materiale di consumo (assicurazioni, energia elettrica, telefono, carta, fitto locali, etc.)	€	10,00	1,0	10,00	1,0	10,00	1,0	10,00	1,0	10,00
f	Attività di assistenza e di validazione del Dirigente o Responsabile del Procedimento	€	25,00	1,0	25,00	1,0	25,00	1,0	25,00	1,0	25,00
e	Elaborazione elettronica dei dati con software dedicato (scannerizzazione documenti, informatizzazione dati, etc.)	€/h	20,00	1,0	20,00	2,0	40,00	2,5	50,00	3,0	60,00
TOTALE					165,00		235,00		394,50		474,50

ONERI A TITOLO DI "DEPOSITO INIZIALE"
(euro)

TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO	CATEGORIA DI SCARICO			
AUTORIZZAZIONE/PARERE	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4
<i>Nuovo provvedimento</i>	165	235	395	475
<i>Rinnovo provvedimento</i>	132	188	316	380
<i>Variazione con modifiche sostanziali</i>	165	235	395	475
<i>Variazione senza modifiche sostanziali</i>	83	118	197	237
<i>Voltura provvedimento</i>	50	71	118	142
PROVVEDIMENTO DI ASSIMILAZIONE	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4
<i>Nuovo provvedimento</i>	149	212	355	427
<i>Variazione con modifiche sostanziali</i>	149	212	355	427
<i>Variazione senza modifiche sostanziali</i>	74	106	178	214
<i>Voltura provvedimento</i>	45	63	107	128
ATTESTAZIONE DI ASSIMILAZIONI	60			

Controllo analitico delle acque reflue
Sostanze da analizzare riferite alla tipologia di attività

PARAMETRI (tabella 3, allegato 5 parte III D.Lgs. 152/2006)				ACQUE REFLUE INDUSTRIALI																ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE																Altre attività non ricomprese nelle precedenti
n.		unità di misura	valore limite in rete fognaria	Industria Conserviera	Cromature, Zincature, Nichelature e superfici metalliche	Grandi Magazzini con lavorazione carne, pesce e pasticceria	Industrie meccaniche, autolavaggi	Recupero e stoccaggio rifiuti	Industrie farmaceutiche, cosmetiche e profumi	Distributore Carburanti	Lavanderie industriali	Lavorazione materie plastiche	Industria tessile	Industrie del vetro	Industrie di lavorazione pelli	Industrie tipografiche, litografiche, serigrafiche e di fotoincisione	Macello	Lavorazione e confezionamento prodotti ortofrutticoli	Laboratorio analisi cliniche, studio dentistiche centro di dialisi	Lavorazione del marmo, bottonifici, Cartiere	Frantoi	Pescherie	Macellerie	Attività artigianali e industriali	Ristoranti, trattorie, osterie, birrerie (> 200 posti)	Meccaniche	Parco giochi e istituti di bellezza	Albergo e residence	Taglio del vetro	Autocarrozzeria	Piccole aziende agroalimentari settore caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo (> 4000 mc/anno)	Produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi (> 5 mc/giorno)	Lavanderie e stirerie (> 100 kg/giorno)	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali (> 50posti letto)		
1	Al drin	mg/l	0,01																																	
2	Aldeidi	mg/l	2																																	
3	Alluminio	mg/l	2					•	•						•																•					
4	Arsenico	mg/l	0,5										•			•																				
5	Azoto ammoniacale (NH ₄)	mg/l	30	•		•	•										•															•				
6	Azoto nitrico (N)	mg/l	30																																	
7	Azoto nitroso (N)	mg/l	0,6																																	
8	Azoto Totale	mg/l		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
9	Bario	mg/l	0										•																							
10	BOD ₅	mg/l	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
11	Boro	mg/l	4											•																						
12	Cadmio	mg/l	0,02										•	•		•																				
13	Cianuri totali	mg/l	1																																	
14	Cloro attivo libero	mg/l	0,3																																	
15	Cloruri	mg/l	1.200	•		•								•			•															•				
16	COD	mg/l	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
17	Colore		non perc.			•	•					•			•	•	•																			
18	Cromo totale	mg/l	4		•			•					•	•	•	•															•					
19	Cromo VI	mg/l	0,2																																	
20	Dieldrin	mg/l	0,01																																	
21	Endrin	mg/l	0,002																																	
22	Escherichia Coli	UFC/100 ml	5.000																																	
23	Fenoli	mg/l	1										•		•							•														
24	Ferro	mg/l	4		•			•	•					•	•	•	•																			
25	Fluoruri	mg/l	12										•	•																						
26	Fosforo totale	mg/l	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
27	Grassi e oli naturali vegetali	mg/l	40	•		•									•		•				•											•				

PARAMETRI (tabella 3, allegato 5 parte III D.Lgs. 152/2006)				ACQUE REFLUE INDUSTRIALI																	ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE																		
Denominazione		unità di misura	valore limite in rete fognaria	Industria Conserviera	Cromature, Zincature, Nichelature e superfici metalliche	Grandi Magazzini con lavorazione carne, pesce e pasticceria	Industrie meccaniche, autolavaggi	Recupero e stoccaggio rifiuti	Industrie farmaceutiche, cosmetiche e profumi	Distributore Carburanti	Lavanderie industriali	Lavorazione materie plastiche	Industria tessile	Industrie del vetro	Industrie di lavorazione pelli	Industrie tipografiche, litografiche, serigrafiche e di fotoincisione	Macello	Lavorazione e confezionamento prodotti ortofrutticoli	Laboratorio analisi cliniche, studio dentistiche centro di dialisi	Lavorazione del marmo, bottonifici, Cartiere	Frantoi	Pescherie	Macellerie	Materiale per l'edilizia	Trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie (> 200 posti)	Mense (> 500 pasti/giorno)	Irurucchiere, barbieri e istituti di bellezza (> 1 mc/giorno)	alberghi, villaggi e residence (> 240 posti letto)	Taglio del vetro	Autocarrozzeria	Piccole aziende agroalimentari settore caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo (> 4000 mc/anno)	Produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi (> 5 mc/giorno)	Lavanderie e stirerie (> 100 kg/giorno)	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali (> 50posti letto)	Altre attività non ricomprese nelle precedenti				
UFFICIO REGIONALE REGIONE CAMPANIA				PARTE II  Atti dello Stato e di altri Enti																																			
28	Idrocarburi totali	mg/l	10	•	•	•	•	•	•		•				•	•															•								
29	Isodrin	mg/l	0,002																																				
30	Manganese	mg/l	4																																				
31	Materiali Grossolani		assenti	•	•	•	•							•	•		•	•	•	•				•							•								
32	Mercurio	mg/l	0,005										•																										
33	Nichel	mg/l	4		•								•	•																									
34	Odore					•											•																						
35	Pesticidi fosforiti	mg/l	0,1																																				
36	Pesticidi totali (esclusi fosforati)	mg/l	0,05																																				
37	pH		5,5 , 9,5	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
38	Piombo	mg/l	0,3					•	•					•		•														•									
39	Rame	mg/l	0,4		•			•					•	•		•														•									
40	Selenio	mg/l	0,03										•																										
41	Solfati (SO ₄)	mg/l	1.000											•																									
42	Solfiti (SO ₃)	mg/l	2																																				
43	Solfuri (H ₂ S)	mg/l	2																																				
44	Solidi Sospesi T.	mg/l	200	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
45	Solventi clorurati	mg/l	2								•		•		•																								
46	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4																																				
47	Solventi organici azotati	mg/l	0,2																																				
48	Stagno	mg/l																																					
49	Temperatura	°C																																					
50	Tensioattivi totali	mg/l	4	•		•	•		•		•				•		•	•	•						•	•	•		•				•		•				
51	Zinco	mg/l	1		•			•					•	•	•	•														•	•								